

e-G@ius
(European Gaius Project)



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della *Corte di giustizia* *dell'Unione europea* in sede di rinvio pregiudiziale

Numero 3/2017



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea
in sede di rinvio pregiudiziale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale

(Numero 3/2017 a cura di Gianluca Grasso, Lucia Tria, Angelina-Maria Perrino, Valeria Piccone,

Matilde Brancaccio e Andrea Venegoni)

Roma 2017

INDICE

(settembre-dicembre 2017)

<i>In evidenza</i>	11
Parte I - <i>Decisioni</i>	15
Area Civile	16
Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli	16
Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 7 settembre 2017, C-506/16, <i>Neto de Sousa contro Portogallo</i>	16
Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 14 settembre 2017, C-503/16, <i>Luís Isidro Delgado Mendes contro Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais SA</i>	16
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 10 ottobre 2017, C-413/15, <i>Elaine Farrell contro Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland, Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)</i>	17
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 28 novembre 2017, C-514/16, <i>Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade e Fausto da Silva Rodrigues de Andrade contro José Manuel Proença Salvador e a.</i>	18
Cittadinanza dell'Unione	18
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 novembre 2017, C-165/16, <i>Toufik Lounes contro Secretary of State for the Home Department</i>	18
Concorrenza	19
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 6 dicembre 2017, C-230/16, <i>Coty Germany GmbH contro Parfimerie Akzente GmbH</i> ...	19

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 novembre 2017, Cause riunite C-427/16 e C-428/16, «*CHEZ Elektro Bulgaria*» *AD contro Yordan Kotsev e «FrontEx International» EAD contro Emil Yanakiev*.....

Contratti dei consumatori.....

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 19 ottobre 2017, C-295/16, *Europamur Alimentación SA contro Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia*

Ordinanza della Corte (Decima Sezione), 30 novembre 2017, C-344/17, *IJDF Italy Srl contro Violeta Fernando Dionisio e Alex Del Rosario Fernando*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 7 dicembre 2017, C-598/16, *Banco Santander SA contro Cristobalina Sánchez López*.....

Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.....

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 5 ottobre 2017, C-341/16, *Hanssen Beleggingen BV contro Tanja Prast-Knippling*.....

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 17 ottobre 2017, C-194/16, *Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan contro Svenske Handel AB*.....

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 14 dicembre 2017, C-66/17, *Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś contro DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 20 dicembre 2017, C-649/2016, *Peter Valach, Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., SC Europa BB a.s., Byty A s.r.o. contro Waldviertler Sparkasse Bank AG,*

<i>Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica</i>	24
Diritto d'autore e diritti connessi	24
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 29 novembre 2017, C-265/16, <i>VCAST Limited contro R.T.I. SpA</i>	24
Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno	25
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 settembre 2017, C-184/16, <i>Ovidiu-Mihaita Petrea contro Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis</i>	25
Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 7 dicembre 2017, C-636/2016, <i>Wilber López Pastuzano contro Delegación del Gobierno en Navarra</i>	26
Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 20 dicembre 2017, C-442/17, <i>Florea Gusa contro Minister for Social Protection, Irlanda, Attorney General</i>	26
Divorzio e separazione personale	27
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 20 dicembre 2017, C-372/16, <i>Soba Sahyouni contro Raja Mamisch</i>	27
Esecuzione forzata	27
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 9 novembre 2017, C-217/16, <i>Commissione europea contro Dimos Zagoriou</i>	27
Libertà di stabilimento	28
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 25 ottobre 2017, C-106/16, <i>Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o., in liquidazione</i>	28
Libertà di stabilimento e libera circolazione dei lavoratori	29
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 20 dicembre 2017, C-419/16, <i>Sabine Simma Federspiel contro Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA</i>	29
Marchi	30
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 19 ottobre 2017, C-231/16, <i>Merck KgaA contro Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp., MSD Sharp & Dohme GmbH</i>	30
Sentenza della Corte (Nona Sezione), 19 ottobre 2017, C-425/16, <i>Hansruedi Raimund contro Michaela Aigner</i>	31
Sentenza della Corte (Decima Sezione), 23 novembre 2017, C-381/16, <i>Salvador Benjumea Bravo de Laguna contro Esteban Torras Ferrazzuolo</i>	31
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 dicembre 2017, C-291/16, <i>Schweppes SA contro Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, già Carbóniques Montaner SL</i>	32
Procedure di insolvenza	32
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 novembre 2017, C-641/16, <i>Tünkers France e Tünkers Maschinenbau GmbH contro Expert France</i>	32
Protezione internazionale	33
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 25 ottobre 2017, C-201/16, <i>Majid Shiri, alias Madžhdi Shiri, con l'intervento di Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl</i>	33
Servizi nel settore dei trasporti	34
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 20 dicembre 2017, C-434/15, <i>Asociación Profesional Elite Taxi contro Uber Systems Spain SL</i>	34
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	34
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 12 ottobre 2017, C-218/16, <i>Aleksandra Kubicka con l'intervento di: Przemysława Bac, in qualità di notaio</i>	34
Trasporti ferroviari	35

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 9 novembre 2017, C-489/15, <i>CTL Logistics GmbH contro DB Netz AG</i>	35	Trasferimenti di impresa o di stabilimento	42
Trasporto	36	Sentenza della Corte (Decima Sezione), 19 ottobre 2017, C-200/16, <i>Securitas - Serviços e Tecnologia de Segurança SA contro ICTS Portugal – Consultadoria de Aviação Comercial SA, Arthur George Resendes e altri</i>	42
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 26 ottobre 2017, C-195/16, <i>I con l'intervento di: Staatsanwaltschaft Offenburg</i>	36	Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori	43
Area Lavoro	38	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 29 novembre 2017, C-214/16, <i>C. King contro The Sash Window Workshop Ltd e Richard Dollar</i>	43
Congedo parentale	38	Area Tributaria	45
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 settembre 2017, C-174/16, <i>H. contro Land Berlin</i>	38	Diritto a una buona amministrazione e diritti della difesa	45
Contratti a tempo determinato	39	Sentenza della Corte (Terza Sezione), 9 novembre 2017, C-298/16, <i>Teodor Ispas e Anduța Ispas contro Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj</i>	45
Sentenza della Corte (Decima Sezione), 20 dicembre 2017, C-158/16, <i>Margarita Isabel Vega González contro Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de Asturias</i>	39	Diritto doganale	45
Licenziamenti collettivi	39	Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 12 ottobre 2017, C-156/16, <i>Tigers GmbH contro Hauptzollamt Landsbut</i>	45
Sentenza della Corte (Decima Sezione), 21 settembre 2017, C-149/16, <i>Halina Socha e altri contro Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewiczza we Wrocławiu</i>	39	Sentenza della Corte (Settima Sezione), 20 dicembre 2017, C-276/16, <i>Prequ' Italia Srl contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</i>	46
Principi di parità di trattamento e di non discriminazione	40	Sentenza della Corte (Nona Sezione), 19 ottobre 2017, C-556/16, <i>Lutz GmbH contro Hauptzollamt Hannover</i>	46
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 18 ottobre 2017, C-409/16, <i>Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton contro Maria-Eleni Kalliri</i>	40	Sentenza della Corte (Terza Sezione), 19 ottobre 2017, C-522/16, <i>A contro Staatssecretaris van Financiën</i>	47
Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 9 novembre 2017, C-98/15, <i>Maria Begoña Espadas Recio contro Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)</i>	41	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 12 ottobre 2017, C-661/15, <i>X BV contro Staatssecretaris van Financiën</i>	48
Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori	41	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 9 novembre 2017, C-46/16, <i>Valsts ieņēmumu dienests contro «LS Customs Services», SLA</i> ..	48
Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 19 ottobre 2017, C-531/15, <i>Elda Otero Ramos contro Servicio Galego de Saúde, Instituto Nacional de la Seguridad Social</i>	41		

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 22 novembre 2017, C-224/16, <i>Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) contro Nachalnik na Mitnitsa Burgas</i>	49	<i>Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud</i>	54
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 20 dicembre 2017, C-529/16, <i>Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH contro Hauptzollamt München</i>	50	Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 26 ottobre 2017, C-90/16, <i>The English Bridge Union Limited contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs</i>	55
Fiscalità diretta	51	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 4 ottobre 2017, C-164/16, <i>Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs contro Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd</i>	55
Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 20 dicembre 2017, Cause riunite C-504/16 e C-613/16, <i>Deister Holding AG, già Traxx Investments NV (C-504/16), Jubler Holding A/S (C-613/16) contro Bundeszentralamt für Steuern</i>	51	Sentenza della Corte (Nona Sezione), 26 ottobre 2017, C-534/16, <i>Finančné riadiťstvo Slovenskej republiky contro BB construct s. r. o.</i>	55
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 novembre 2017, C-292/16, <i>Causa promossa da A Oy</i>	51	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 9 novembre 2017, C-552/16, « <i>Wind Innovation 1</i> » <i>EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» - Sofia</i>	56
Imposta sul valore aggiunto (IVA)	52	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 9 novembre 2017, C-499/16, <i>AZ contro Minister Finansów</i>	57
Sentenza della Corte (Decima Sezione), 21 settembre 2017, C-441/16, <i>SMS group GmbH contro Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București</i>	52	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 15 novembre 2017, Cause riunite C-374/16 e C-375/16, <i>Rochus Geissel contro Finanzamt Neuss e Finanzamt Bergisch Gladbach contro Igor Butin</i>	57
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 4 ottobre 2017, C-273/16, <i>Agenzia delle Entrate contro Federal Express Europe Inc.</i> ..	53	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 15 novembre 2017, C-507/16, <i>Entertainment Bulgaria System EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» - Sofia</i>	57
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 12 ottobre 2017, C-262/16, <i>Shields & Sons Partnership contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs</i>	53	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 16 novembre 2017, C-308/16, <i>Kozuba Premium Selection sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie</i>	58
Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 12 ottobre 2017, C-404/16, <i>Lombard Ingatlan Lízing Zrt. Contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság</i>	53	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 novembre 2017, C-246/16, <i>Enzo Di Maura contro Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa</i>	59
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 19 ottobre 2017, C-101/16, <i>SC Paper Consult SRL contro Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația</i>			

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 22 novembre 2017, C-251/16, <i>Edward Cussens e a. contro T. G. Brosman</i>	59	Area Civile	68
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 dicembre 2017, C-500/16, <i>Caterpillar Financial Services sp. z o.o. con l'intervento di: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie</i>	60	Cittadinanza dell'Unione europea	68
Imposte indirette	61	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg</i> (Germania) il 3 giugno 2016 – <i>B / Land Baden-Württemberg</i> (Causa C-316/16)	68
Sentenza della Corte (Settima Sezione), 19 ottobre 2017, C-573/16, <i>Air Berlin plc contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs</i>	61	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Raad voor Vreemdelingenbetwistingen</i> (Belgio) il 12 febbraio 2016 – <i>K. e a. / Stato belga</i> (Causa C-82/16)	68
Imposte sulle società	61	Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale	71
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 26 ottobre 2017, C-39/16, <i>Argenta Spaarbank NV contro Belgische Staat</i>	61	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Eirinodikeio Lerou</i> (Grecia) il 9 novembre 2016 – <i>Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina</i> (Causa C-565/16) ...	71
Area Penale	63	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Nejvyšším soudem České republiky</i> (Repubblica ceca) il 4 novembre 2016 – <i>Michael Dědouch e a. / Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG</i> (Causa C-560/16).....	71
Alimenti e mangimi geneticamente modificati	63	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Kammergericht Berlin</i> (Germania) il 3 novembre 2016 – <i>Doris Margret Lisette Mahnkopf</i> (Causa C-558/16)	72
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 13 settembre 2017, C-111/16, <i>procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga</i>	63	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Oberster Gerichtshof</i> (Austria) il 19 settembre 2016 – <i>Maximilian Schrems / Facebook Ireland Limited</i> (Causa C-498/16)	72
Cooperazione giudiziaria in materia penale	64	Disegni e modelli comunitari	73
Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 12 ottobre 2017, C-278/16, <i>Frank Sleutjes, con l'intervento di: Staatsanwaltschaft Aachen</i>	64	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Oberlandesgericht Düsseldorf</i> (Germania) il 15 luglio 2016 – <i>DOCERAM GmbH / CeramTec GmbH</i> (Causa C-395/16).....	73
Prescrizione	64		
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 dicembre 2017, C-42/17, <i>M.A.S., M.B. con l'intervento di: Presidente del Consiglio dei Ministri</i>	64		
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	65		
Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 21 settembre 2017, C-171/16, <i>Trayan Beshkov contro Sofijska rayonna prokuratura</i>	65		
Parte II - <i>Questioni pendenti</i>	67		

Libertà di stabilimento	74	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Hof van Cassatie</i> (Belgio) il 24 giugno 2016 – <i>Ömer Altun e a., Absa NV e a. / Openbaar Ministerie</i> (Causa C- 359/16).....	78
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Högsta domstolen</i> (Svezia) il 26 ottobre 2016 – <i>Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e a. / Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag</i> (Causa C-542/16) ...	74	Libera circolazione dei lavoratori	79
Protezione internazionale	74	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Centrale Raad van Beroep</i> (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2016 – <i>J. Klein Schipborst / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen</i> (Causa C-551/16).....	79
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Rechtbank Den Haag</i> , sede di Amsterdam (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2016 – <i>A, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie</i> (Causa C-550/16).....	74	Principi di parità di trattamento e di non discriminazione	79
Trattamento dei dati personali	75	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Oberlandesgericht Innsbruck</i> (Austria) il 7 settembre 2016 – <i>Georg Stollwitzer / ÖBB Personenverkehr AG</i> (Causa C-482/16)	79
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Bundesverwaltungsgerichts</i> (Germania) il 14 aprile 2016 – <i>Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein / Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH</i> (Causa C-210/16).....	75	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Supreme Court of the United Kingdom</i> (Regno Unito) il 12 agosto 2016 – <i>MB / Secretary of State for Work and Pensions</i> (Causa C-451/16) ..	80
Area Lavoro	77	Trasferimento di imprese	81
Agenti commerciali	77	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León</i> (Spagna) il 24 agosto 2016 – <i>Jorge Luís Colino Sigüenza / Ayuntamiento de Valladolid e IN-PULSO MUSICAL Sociedad Cooperativa</i> (Causa C-472/16)	81
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Cour de cassation</i> (Francia) il 15 dicembre 2016 – <i>Conseils et mise en relations (CMR) SARL / Demeures terre et tradition SARL</i> (Causa C-645/16)	77	Area Tributaria	82
Contratti a tempo determinato	77	Imposta sul valore aggiunto (IVA) ...	82
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Trapani (Italia) il 15 settembre 2016 – <i>Giuseppa Santoro / Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri</i> (Causa C-494/16)....	77	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Verwaltungsgerichtshof</i> (Austria) il 17 novembre 2016 – <i>Firma Hans Bühler KG</i> (Causa C-580/16)	82
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Tribunal Superior de Justicia de Galicia</i> (Spagna) il 14 novembre 2016 – <i>Grupo Norte Facility S.A. / Angel Manuel Moreira Gómez</i> (Causa C-574/16).....	77	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Najvyšší súd Slovenskej republiky</i> (Slovacchia) il 20 ottobre 2016 –	
Lavoratori migranti	78		

<i>Volkswagen AG / Finančné riaditeľstvo SR</i> (Causa C-533/16).....	82
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas</i> (Lituania) il 18 ottobre 2016 – <i>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / AB SEB bankas</i> (Causa C-532/16).....	83
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas</i> (Lituania) il 12 luglio 2016 – <i>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / Nidera B.V. e Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija</i> (Causa C-387/16).....	84
Imposte sulle società	84
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Hoge Raad der Nederlanden</i> (Paesi Bassi) il del 18 luglio 2016 – <i>X BV / Staatssecretaris van Financiën</i> (Causa C- 398/16)	84
Area Penale	85
Estradizione	85
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Landgericht Berlin</i> (Germania) il 5 aprile 2016 – <i>Romano Piscioti / Bundesrepublik Deutschland</i> (Causa C- 191/16)	85
Indice cronologico delle decisioni	87

In evidenza

I. - Tra le **decisioni** rese in ambito **civile** della Corte di giustizia dell'Unione europea, in sede di rinvio pregiudiziale, si segnalano:

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 20 dicembre 2017, C-434/15, *Asociación Profesional Elite Taxi contro Uber Systems SpainSL*

La Corte si pronuncia sul servizio di messa in contatto con conducenti non professionisti fornito da Uber, evidenziando che esso rientra nell'ambito dei servizi nel settore dei trasporti

Gli Stati membri possono di conseguenza disciplinare le condizioni di prestazione di tale servizio

Nel 2014 un'associazione professionale di conducenti di taxi della città di Barcellona (Spagna) ha proposto ricorso dinanzi al *Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona* (tribunale di commercio n. 3 di Barcellona, Spagna) affinché si accertasse che le attività della *Uber Systems Spain*, una società collegata alla *Uber Technologies* (congiuntamente, in prosieguo: «Uber»), costituiscono pratiche ingannevoli e atti di concorrenza sleale. Infatti, né la *Uber Systems Spain*, né i conducenti non professionisti dei veicoli interessati possedevano licenze e autorizzazioni previste dalla normativa sui servizi di taxi dell'agglomerato urbano di Barcellona. Per verificare se le attività di Uber possano essere qualificate sleali e violare le norme della concorrenza spagnole, il *Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona* ritiene necessario verificare se Uber debba o meno possedere una previa autorizzazione amministrativa, valutando se i servizi forniti da tale società debbano essere considerati servizi di trasporto, servizi propri della società dell'informazione oppure una combinazione di entrambi i tipi di servizi. Dalla qualificazione accolta dipenderà la possibilità d'imporre a Uber l'obbligo di possedere una previa autorizzazione amministrativa. In particolare, qualora il servizio fornito da Uber rientrasse nell'ambito della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno o della direttiva sul

commercio elettronico, le pratiche di Uber non potrebbero essere considerate sleali.

Con la sua sentenza, la Corte dichiara che un servizio d'intermediazione, come quello di cui al procedimento principale, avente ad oggetto la messa in contatto, mediante un'applicazione per smartphone e dietro retribuzione, di conducenti non professionisti utilizzatori del proprio veicolo con persone che desiderano effettuare uno spostamento nell'area urbana, deve essere considerato indissolubilmente legato a un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di «servizio nel settore dei trasporti», ai sensi del diritto dell'Unione. Un servizio siffatto, di conseguenza, deve essere escluso dall'ambito di applicazione della libera prestazione dei servizi in generale nonché della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno e della direttiva sul commercio elettronico.

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 20 dicembre 2017, C-372/16, *Soha Sahyouni contro Raja Mamisch*

La Corte interviene sul regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, specificando che il divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso, come quello oggetto del procedimento principale, non ricade nella sfera di applicazione *ratione materiae* di detto regolamento.

La Corte sottolinea che il regolamento ricomprende unicamente i divorzi pronunciati da un'autorità giurisdizionale statale, da un'autorità pubblica o sotto il suo controllo.

Diversi Stati membri hanno introdotto nei loro ordinamenti giuridici, dopo l'adozione del regolamento Roma III, la possibilità di pronunciare divorzi senza l'intervento di un'autorità statale. Tuttavia, l'inclusione dei divorzi privati nell'ambito di applicazione di detto regolamento richiederebbe un riassetto che ricade nella competenza del solo legislatore dell'Unione.

Pur non figurando tra le pronunce rese a seguito di rinvio pregiudiziale, va richiamata, in materia di protezione internazionale:

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 6 settembre 2017, Cause riunite C-643/15 e C-647/15, *Repubblica slovacca e Ungheria contro Consiglio dell'Unione europea*

Ricorso di annullamento – Decisione (UE) 2015/1601 – Misure temporanee in materia di protezione internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana – Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri – Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri – Quote di ricollocazione – Articolo 78, paragrafo 3, TFUE – Base giuridica – Presupposti di applicazione – Nozione di “atto legislativo” – Articolo 289, paragrafo 3, TFUE – Carattere obbligatorio per il Consiglio dell'Unione europea di conclusioni adottate dal Consiglio europeo – Articolo 15, paragrafo 1, TUE e articolo 68 TFUE – Forme sostanziali – Modificazione della proposta della Commissione europea – Requisiti di una nuova consultazione del Parlamento europeo e di un voto unanime in seno al Consiglio dell'Unione europea – Articolo 293 TFUE – Principi di certezza del diritto e di proporzionalità

Poco dopo la decisione del Consiglio UE 2015/1523 – che aveva previsto la ripartizione “per consenso” tra gli Stati membri di un numero di migranti pari 40.000 unità rivelatosi da subito insufficiente – il 22 settembre 2015, è stata adottata dallo stesso Consiglio UE, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione UE, la decisione 2015/1601, istitutiva, come misura temporanea nel settore della protezione internazionale, della ricollocazione di 120.000 richiedenti una protezione internazionale, a partire dall'Italia e dalla Grecia verso gli altri Stati membri. La Repubblica ceca, l'Ungheria, la Romania e la Repubblica slovacca hanno votato contro l'adozione di tale proposta. La Repubblica di Finlandia si è astenuta.

Successivamente la Repubblica slovacca e l'Ungheria hanno proposto due articolati ricorsi alla Corte di Giustizia, chiedendo l'annullamento della suddetta decisione 2015/1601, sia per vizi derivanti dalla scelta di una base giuridica inappropriata sia per errori di ordine procedurale commessi nel relativo procedimento di adozione, sia per vizi di merito consistenti della sua inidoneità a rispondere alla crisi migratoria e della sua non necessarietà a tal fine.

Nel procedimento davanti alla Corte, la Polonia è intervenuta a sostegno sia della Slovacchia sia dell'Ungheria, mentre Belgio, Germania, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo, Svezia e la Commissione europea sono intervenuti a favore del Consiglio UE.

Con la articolata sentenza della Grande Sezione 6 settembre 2017, cause riunite C-643/15 e C-647/15, la Corte ha respinto integralmente i ricorsi proposti da Slovacchia e Ungheria.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194081&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=221506>

II. - Nell'area lavoro si segnala:

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 29 novembre 2017, C-214/16, *C. King contro The Sash Window Workshop Ltd e Richard Dollar*

A un lavoratore deve essere consentito di riportare e cumulare diritti alle ferie annuali retribuite non esercitati qualora il datore di lavoro gli impedisca di esercitare tali diritti

Il diritto dell'Unione osta all'obbligo del lavoratore di beneficiare delle ferie prima di poter stabilire se egli ha diritto a essere retribuito per tali ferie

Il sig. Conley King ha lavorato per la Sash Window Workshop («SWWL») in base a un «contratto di lavoro autonomo con retribuzione basata sulle sole commissioni», dal 1999 fino alla pensione, nel 2012. In virtù di tale contratto, egli era remunerato unicamente sulla

base delle commissioni. Quando usufruiva delle ferie annuali, queste non gli venivano retribuite.

All'atto di cessazione del suo rapporto di lavoro, il sig. King ha chiesto al datore di lavoro il pagamento delle indennità finanziarie per le sue ferie annuali - sia quelle godute e non retribuite, sia quelle non godute - corrispondenti all'intero periodo di occupazione. La SWWL ha respinto la richiesta del sig. King, che ha quindi proposto un ricorso dinanzi all'Employment Tribunal (tribunale del lavoro, Regno Unito) competente.

All'esito di tale procedimento, l'Employment Tribunal (tribunale del lavoro) ha ritenuto che il sig. King fosse un «lavoratore» ai sensi della normativa britannica attuativa della direttiva sull'orario di lavoro e che avesse diritto alle indennità per ferie annuali retribuite.

Adita in appello, la Court of Appeal of England and Wales [Corte d'appello (Inghilterra e Galles), Regno Unito] ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni relative all'interpretazione di detta direttiva. In particolare, essa ha chiesto se, in caso di controversia tra lavoratore e datore di lavoro vertente sul diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite, il fatto che il lavoratore debba anzitutto godere delle ferie prima di poter stabilire se abbia diritto a essere retribuito per tali ferie sia compatibile con il diritto dell'Unione.

Nella sentenza, la Corte di giustizia rileva, innanzitutto, che il diritto alle ferie annuali retribuite per ogni lavoratore dev'essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione ed espressamente sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Corte constata che lo scopo di tale diritto è consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione. Tuttavia, un lavoratore trovatosi ad affrontare delle circostanze che, durante il periodo di ferie annuali, comportano un'incertezza riguardo alla retribuzione, non può essere in grado di godere del tutto delle ferie. Inoltre, tali circostanze possono dissuadere il lavoratore dal richiedere le ferie annuali. A tal proposito, si osserva che ogni

azione o omissione di un datore di lavoro suscettibile di avere un simile effetto dissuasivo è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite.

La Corte ritiene che il diritto dell'Unione osta a disposizioni o a prassi nazionali secondo le quali un lavoratore non può riportare e, se del caso, cumulare, fino al momento in cui il suo rapporto di lavoro termina, i diritti alle ferie annuali retribuite non godute nell'arco di più periodi di riferimento consecutivi, a causa del rifiuto del datore di lavoro di retribuire tali ferie.

In assenza di qualsiasi disposizione nazionale che preveda un limite al riporto delle ferie in conformità con le prescrizioni del diritto dell'Unione, ammettere un'estinzione del diritto alle ferie annuali retribuite acquisito dal lavoratore equivarrebbe a legittimare un comportamento che causa un arricchimento illegittimo del datore di lavoro a danno dell'obiettivo della direttiva di rispettare la salute del lavoratore.

III. - Nell'area **tributaria** si segnala la pronuncia resa su rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di cassazione italiana:

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 20 dicembre 2017, C-276/16, *Prequ' Italia Srl contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

Il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi deve essere interpretato nel senso che i diritti della difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell'accertamento, adottato dall'autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell'interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all'interessato di contestare tale atto nell'ambito di un ricorso amministrativo si limita a prevedere la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando all'articolo 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, senza che la proposizione di un ricorso amministrativo sospenda automaticamente l'esecuzione dell'atto impugnato, dal momento che l'applicazione dell'articolo 244, secondo comma, di detto regolamento da parte dell'autorità doganale non limita la concessione della sospensione dell'esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l'interessato.

IV. - Nell'area **penale** si segnala la pronuncia resa sulla questione pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale nel procedimento penale a carico di M.A.S., M.B.

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 dicembre 2017, C-42/17, M.A.S., M.B. con l'intervento di: Presidente del Consiglio dei Ministri

Con tale sentenza, emessa nell'ambito di un procedimento accelerato 3, la Corte rileva che l'articolo 325 TFUE pone a carico degli Stati membri obblighi di risultato che non sono accompagnati da alcuna condizione quanto alla loro attuazione. Spetta quindi ai giudici nazionali competenti dare piena efficacia agli obblighi derivanti dall'articolo 325 TFUE, in particolare applicando i principi enunciati nella sentenza Taricco. Spetta in prima battuta al legislatore nazionale stabilire norme sulla prescrizione che consentano di ottemperare agli obblighi derivanti dall'articolo 325 TFUE.

La Corte rileva che, secondo la Corte costituzionale, ai sensi del diritto italiano, la prescrizione rientra nel diritto sostanziale e resta quindi soggetta al principio di legalità dei reati e delle pene. In tale contesto, si richiamano, da un lato, i requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale derivanti dal principio di legalità dei reati e delle pene, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e, dall'altro, il fatto che tale principio riveste importanza essenziale tanto negli Stati membri quanto nell'ordinamento giuridico dell'Unione. Di conseguenza, l'obbligo di garantire un'efficace riscossione delle risorse dell'Unione derivante dall'articolo 325 TFUE non può contrastare con il principio di legalità dei reati e delle pene.

Quando un giudice nazionale, in procedimenti riguardanti persone accusate di aver commesso reati in materia di IVA, ritiene che l'obbligo di applicare i principi enunciati nella sentenza Taricco contrasti con il principio di legalità, esso non è tenuto a conformarsi a tale obbligo, e ciò neppure qualora il rispetto del medesimo consentisse di rimediare a una situazione nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione.

Parte I - *Decisioni*

Area Civile

Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 7 settembre 2017, C-506/16, *Neto de Sousa contro Portogallo*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal da Relação do Porto* (Corte d'Appello di Porto, Portogallo)

Rinvio pregiudiziale – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Direttiva 84/5/CEE – Direttiva 90/232/CEE – Conducente responsabile del sinistro che ha causato il decesso del coniuge, passeggero del veicolo – Normativa nazionale che esclude il risarcimento del danno patrimoniale subito dal conducente responsabile del sinistro – Compatibilità con le direttive europee.

La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, e la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che

esclude il diritto del conducente di un autoveicolo, responsabile a titolo di colpa di un incidente stradale che ha comportato il decesso del coniuge, passeggero di tale veicolo, di essere risarcito del danno patrimoniale che ha subito a causa di tale decesso.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194107&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=924978>

–

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 14 settembre 2017, C-503/16, *Luís Isidro Delgado Mendes contro Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais SA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal da Relação de Évora* (Corte d'Appello di Evora, Portogallo)

Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CE – Furto di un veicolo – Incidente stradale – Danni fisici e materiali subiti dall'assicurato, proprietario del veicolo, in quanto pedone – Responsabilità civile – Risarcimento – Copertura assicurativa obbligatoria – Clausole di esclusione – Normativa nazionale che esclude l'assicurato, proprietario del veicolo, dal risarcimento da parte dell'assicurazione – Compatibilità con tali direttive – Esclusione - Nozione di “terzo vittima”.

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla

circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, nonché l'articolo 1 bis della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esclude dalla copertura e, di conseguenza, dal risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli i danni fisici e materiali subiti da un pedone vittima di un sinistro stradale, per il solo motivo che tale pedone era l'assicurato e il proprietario del veicolo che aveva causato detti danni.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194428&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=629917>

—

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 10 ottobre 2017, C-413/15, *Elaine Farrell contro Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland, Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Supreme Court* (Corte Suprema, Irlanda)

Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 90/232/CEE – Articolo 1 – Responsabilità

in caso di danni alla persona causati a qualsiasi passeggero diverso dal conducente – Assicurazione obbligatoria – Effetto diretto – Direttiva 84/5/CEE – Articolo 1, paragrafo 4 – Organismo incaricato di risarcire i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o non assicurato – Invocabilità di una direttiva nei confronti di uno Stato – Condizioni in presenza delle quali un organismo di diritto privato può essere considerato un'emanazione dello Stato e sono ad esso opponibili le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto.

1) L'articolo 288 TFUE deve essere interpretato nel senso che non esclude, di per sé, che le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto siano opponibili a un ente che non sia dotato di tutte le caratteristiche enunciate al punto 20 della sentenza del 12 luglio 1990, *Foster e a.* (C-188/89, EU:C:1990:313), lette congiuntamente a quelle indicate al punto 18 della medesima sentenza.

2) Le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto sono opponibili a un organismo di diritto privato cui sia stato demandato da uno Stato membro un compito di interesse pubblico, come quello inerente all'obbligo imposto agli Stati membri dall'articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, e che, a tal fine, disponga per legge di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, come il potere di imporre agli assicuratori che svolgono un'attività di assicurazione automobilistica nel territorio dello Stato membro interessato di affidarsi a tale organismo e di finanziarlo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195361&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=160812#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 22 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=192067&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=160812#ctx1>

–
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 28 novembre 2017, C-514/16, *Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade e Fausto da Silva Rodrigues de Andrade contro José Manuel Proença Salvador e a.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Tribunal da Relação de Guimarães* (Corte d'appello di Guimarães, Portogallo)

Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Incidente avvenuto presso un'azienda agricola – Incidente che coinvolge un trattore agricolo fermo ma con il motore acceso al fine di azionare una pompa per lo spargimento di erbicida.

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», di cui a tale disposizione, una situazione in cui un trattore agricolo è stato coinvolto in un incidente allorché la sua funzione principale, nel momento in cui si è verificato l'incidente, consisteva non nel servire da mezzo di trasporto ma nel generare, in quanto macchina da lavoro, la forza motrice

necessaria per azionare la pompa di un polverizzatore d'erbicida.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197180&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=354222>

Cittadinanza dell'Unione

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 novembre 2017, C-165/16, *Toufik Lounes contro Secretary of State for the Home Department*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)* [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen's Bench (sezione amministrativa), Regno Unito]

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Articolo 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Aveni diritto – Doppia cittadinanza – Cittadino dell'Unione che ha acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante conservando al contempo la propria cittadinanza d'origine – Diritto di soggiorno, in tale Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo, familiare del cittadino dell'Unione.

La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretata nel senso che, in una situazione in cui un cittadino dell'Unione europea abbia esercitato la propria libertà di circolazione recandosi e soggiornando in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 16, paragrafo 1, di tale

direttiva, abbia successivamente acquisito la cittadinanza di tale Stato membro, conservando al contempo anche la propria cittadinanza d'origine, e, alcuni anni dopo, abbia contratto matrimonio con un cittadino di uno Stato terzo con il quale continui a risiedere nel territorio di detto Stato membro, quest'ultimo cittadino non beneficia di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro in questione sulla base delle disposizioni di detta direttiva. Egli può tuttavia beneficiare di tale diritto di soggiorno in forza dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, a condizioni che non devono essere più rigorose di quelle previste dalla direttiva 2004/38 per la concessione di detto diritto a un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell'Unione che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196641&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=355336>

Conclusioni dell'Avvocato generale YVES BOT presentate il 30 maggio 2017

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191183&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=355336>

Concorrenza

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 6 dicembre 2017, C-230/16, *Coty Germany GmbH contro Parfümerie Akzente GmbH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberlandesgericht Frankfurt am Main* (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Distribuzione selettiva di prodotti

cosmetici di lusso – Clausola che vieta ai distributori di ricorrere a un terzo non autorizzato nell'ambito della vendita a mezzo Internet – Regolamento (UE) n. 330/2010 – Articolo 4, lettera b) e c).

1) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a salvaguardare l'immagine di lusso di tali prodotti è conforme a detta disposizione, a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio, e che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario.

2) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che lo stesso non osta a una clausola contrattuale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta ai distributori autorizzati di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a salvaguardare l'immagine di lusso di tali prodotti di servirsi in maniera riconoscibile di piattaforme terze per la vendita a mezzo Internet dei prodotti oggetto del contratto, qualora tale clausola sia diretta a salvaguardare l'immagine di lusso di detti prodotti, sia stabilita indistintamente e applicata in modo non discriminatorio, e sia proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

3) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso, operanti come distributori sul mercato, di servirsi in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze, non costituisce una restrizione della clientela, ai sensi dell'articolo 4, lettera b), di tale regolamento, né una restrizione delle vendite

passive agli utenti finali, ai sensi dell'articolo 4, lettera c), di detto regolamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=197487&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=346362#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato Generale Nils Wa

hl presentate il 26 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=193231&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=346362#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 novembre 2017, Cause riunite C-427/16 e C-428/16, «CHEZ Elektro Bulgaria» AD contro Yordan Kotsev e «FrontEx International» EAD contro Emil Yanakiev

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal *Sofijski rayonen sad* (Tribunale circondariale di Sofia, Bulgaria)

Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Libera prestazione di servizi – Fissazione degli onorari minimi da parte di un'organizzazione di categoria di avvocati – Divieto per il giudice di disporre la rifusione di onorari inferiori a tali importi minimi – Normativa nazionale che considera l'imposta sul valore aggiunto (IVA) inclusa nel prezzo dei servizi resi nell'ambito dell'esercizio di una professione liberale.

L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, la quale, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, quale il *Vissh advokatski savet* (Consiglio superiore dell'ordine forense,

Bulgaria), a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi.

2) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e con la direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, per effetto della quale alle persone giuridiche e ai lavoratori autonomi del settore del commercio spetta la rifusione degli onorari d'avvocato, disposta dal giudice nazionale, qualora siano stati assistiti da un consulente giuridico.

3) L'articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, in forza della quale l'imposta sul valore aggiunto costituisca parte integrante degli onorari d'avvocato registrati, qualora ciò produca l'effetto di un doppio assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto degli onorari stessi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197044&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=354443>

Contratti dei consumatori

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 19 ottobre 2017, C-295/16, *Europamur Alimentación SA contro Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 de Murcia* (Tribunale amministrativo n. 4 di Murcia, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Ambito di applicazione di tale direttiva – Vendita di un grossista a dettaglianti – Competenza della Corte – Normativa nazionale che prevede un divieto generale di vendita sottocosto – Deroghe basate su criteri non previsti da detta direttiva.

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), va interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che contenga un divieto generale di proporre in vendita o di vendere prodotti sottocosto e che preveda motivi di deroga a tale divieto basati su criteri che non figurano nella suddetta direttiva.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195744&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Oe presentate il 29 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=192252&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

–

Ordinanza della Corte (Decima Sezione), 30 novembre 2017, C-344/17, *IJDF Italy Srl contro Violeta Fernando Dionisio e Alex Del Rosario Fernando*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Torino

Rinvio pregiudiziale – Contratti conclusi con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Normativa nazionale che consente di convenire il debitore principale e il garante dinanzi allo stesso giudice – Deroga alle norme che stabiliscono il foro del consumatore – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte.

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non trovano applicazione nell'ambito di una controversia relativa alla determinazione della competenza giurisdizionale riguardo a cause connesse, in quanto tale controversia non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13.

Ordinanza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197561&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=353653>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 7 dicembre 2017, C-598/16, *Banco Santander SA contro Cristobalina Sánchez López*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera* (tribunale di primo grado di Jerez de la Frontera, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Contratti conclusi con i consumatori – Clausole abusive – Poteri del giudice nazionale – Effettività della protezione riconosciuta ai consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Procedura stragiudiziale di esecuzione della garanzia ipotecaria – Procedura giudiziale semplificata di riconoscimento dei diritti reali dell'aggiudicatario.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, non trovano applicazione in una procedura come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avviata dall'aggiudicatario di un immobile a seguito di un'esecuzione stragiudiziale della garanzia ipotecaria consentita su tale bene da un consumatore a vantaggio di un creditore professionale e avente ad oggetto la protezione dei diritti reali legittimamente acquistati da tale aggiudicatario, nei limiti in cui, da un lato, tale procedura è indipendente dal rapporto giuridico esistente tra il creditore professionale e il consumatore e, dall'altro, la garanzia ipotecaria è stata eseguita, l'immobile è stato venduto e i diritti reali ad esso relativi sono stati trasferiti senza che il consumatore abbia fatto uso degli strumenti giuridici previsti in tale contesto.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=197526&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=348460#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 29 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=192249&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=346362#ctx1>

Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 5 ottobre 2017, C-341/16, *Hanssen Beleggingen BV contro Tanja Prast-Knippling*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberlandesgericht Düsseldorf* (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale – Articolo 2, paragrafo 1 – Competenza dei giudici del domicilio del convenuto – Articolo 22, punto 4 – Competenza esclusiva in materia di registrazione e validità di titoli di proprietà intellettuale – Controversia volta ad accertare la legittima iscrizione di una persona quale titolare di un marchio.

L'articolo 22, punto 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non si applica alle controversie volte a determinare se una persona sia stata legittimamente registrata come titolare di un marchio.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195242&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Oe presentate il 13 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=192710&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

—

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 17 ottobre 2017, C-194/16, *Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Iisjan contro Svensk Handel AB*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Riigikobus* (Corte suprema, Estonia)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Lesione dei diritti di una persona giuridica tramite la pubblicazione, su Internet, di dati asseritamente inesatti ad essa relativi e l'omessa rimozione di commenti che la riguardano – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Centro degli interessi di tale persona.

1) L'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi.

Quando la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, tale persona può citare l'autore presunto della violazione sulla base del luogo in cui il danno si è concretizzato in quest'altro Stato membro.

2) L'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, non può proporre un ricorso

diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195583&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobak presentate il 13 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=192713&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 14 dicembre 2017, C-66/17, *Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś contro DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu* (Tribunale circondariale di Poznań-Grunwald e Jeżyce con sede a Poznań, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Ambito di applicazione – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Titoli esecutivi idonei ad essere certificati come titolo esecutivo europeo – Decisione sull'importo delle spese relative al procedimento giudiziario contenuta in una sentenza che non verte su di un credito non contestato – Esclusione.

L'articolo 4, punto 1, e l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere interpretati nel senso che una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva sull'importo delle spese relative ai procedimenti giudiziari, contenuta in una sentenza che non verte su di un credito

non contestato, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=197827&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&doclang=IT&cid=294602#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 20 dicembre 2017, C-649/2016, *Peter Valach, Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., SC Europa BB a.s., Byty A s.r.o. contro Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica*,

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dall'*Oberster Gerichtshof* (Corte suprema, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei membri di un comitato dei creditori che hanno rifiutato un piano di risanamento in una procedura di insolvenza.

L'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica ad un'azione di responsabilità extracontrattuale, proposta contro i membri di un comitato dei creditori a causa del comportamento adottato da questi ultimi in occasione di un voto in merito a un piano di risanamento nell'ambito di una procedura di insolvenza, e che, quindi, detta azione è esclusa dall'ambito di applicazione *ratione materiae* di tale regolamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198043&pageIndex=0&docl>

[ang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=300728](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197264&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=300728)

Diritto d'autore e diritti connessi

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 29 novembre 2017, C-265/16, *VCAST Limited contro R.T.I. SpA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Torino

Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Specifico mezzo tecnico – Fornitura di un servizio di videoregistrazione su nuvola informatica (cloud computing) di copie di opere protette dal diritto d'autore, senza l'accordo dell'autore interessato – Intervento attivo del prestatore del servizio in detta registrazione.

La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, in particolare il suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dev'essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che consente a un'impresa commerciale di fornire ai privati un servizio di videoregistrazione da remoto su cloud di copie private relative a opere protette dal diritto d'autore, attraverso un sistema informatico, mediante un intervento attivo nella registrazione di tali copie da parte di detta impresa, in difetto del consenso del titolare del diritto.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197264&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=354962>

Conclusioni

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194115&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=354962>

Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 settembre 2017, C-184/16, *Ovidiu-Mihaita Petrea contro Ypourgon Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis* (Tribunale amministrativo di primo grado di Salonicco, Grecia)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Direttiva 2008/115/CE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Soggiorno di un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nonostante un divieto di ingresso nel territorio di tale Stato – Legittimità di un provvedimento di ritiro di un attestato di iscrizione e di un secondo provvedimento di allontanamento dal territorio – Possibilità di avvalersi, a titolo di eccezione, dell'illegittimità di un precedente provvedimento – Obbligo di traduzione.

1) La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nonché il principio della tutela del legittimo affidamento non ostano a che uno Stato membro, da un lato, ritiri un attestato d'iscrizione erroneamente rilasciato ad un cittadino dell'Unione europea che era ancora oggetto di un divieto d'ingresso nel territorio e, dall'altro

lato, assuma nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento, basato sulla mera constatazione che il provvedimento di divieto d'ingresso nel territorio era ancora in vigore.

2) La direttiva 2004/38 e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, non ostano a che un provvedimento di rimpatrio di un cittadino dell'Unione europea, come quello di cui al procedimento principale, sia adottato dalle stesse autorità ed in base alla stessa procedura seguita per il provvedimento di rimpatrio del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, quando siano applicate le misure di recepimento della direttiva 2004/38 più favorevoli a detto cittadino dell'Unione.

3) Il principio di effettività non osta ad una prassi giurisprudenziale secondo cui il cittadino di uno Stato membro colpito da un provvedimento di rimpatrio in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale non può eccepire, a sostegno di un ricorso avverso tale provvedimento, l'illegittimità del provvedimento di divieto d'ingresso nel territorio precedentemente emesso nei suoi confronti, purché l'interessato abbia avuto l'effettiva possibilità di contestare in tempo utile il provvedimento da ultimo citato tenuto conto delle disposizioni della direttiva 2004/38.

4) L'articolo 30 della direttiva 2004/38 impone agli Stati membri di adottare ogni misura utile affinché l'interessato comprenda il contenuto e gli effetti di un provvedimento adottato in virtù dell'articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva ma non impone, quando egli non abbia presentato una domanda in tal senso, che il provvedimento in questione gli sia notificato in una lingua per lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194427&pageIndex=>

[0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936035](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=936035)

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 27 aprile 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190184&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936035>

–

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 7 dicembre 2017, C-636/2016, *Wilber López Pastuzano contro Delegación del Gobierno en Navarra*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Pamplona* (tribunale amministrativo n. 1 di Pamplona, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 12 – Adozione di una decisione di allontanamento nei confronti di un soggiornante di lungo periodo – Elementi da prendere in considerazione – Normativa nazionale – Mancata presa in considerazione di tali elementi – Compatibilità.

L'articolo 12 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che, come interpretata da una parte degli organi giurisdizionali di tale Stato, non prevede l'applicazione delle condizioni di tutela contro l'allontanamento di un cittadino di uno Stato terzo soggiornante di lungo periodo con riferimento a tutte le decisioni amministrative di allontanamento, indipendentemente dalla natura o dalle modalità giuridiche di tale misura.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197528&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=299236>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 20 dicembre 2017, C-442/17, *Florea Gusa contro Minister for Social Protection, Irlanda, Attorney General*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Pamplona* (tribunale amministrativo n. 1 di Pamplona, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Persona che ha cessato di essere un lavoratore autonomo – Mantenimento dello status di lavoratore autonomo – Diritto di soggiorno – Normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di un'indennità per le persone in cerca di occupazione alle persone che dispongono di un diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro.

L'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che mantiene lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva un cittadino di uno Stato membro che, dopo aver soggiornato regolarmente e aver esercitato un'attività in qualità di lavoratore autonomo in un altro Stato membro per circa quattro anni, abbia cessato l'attività lavorativa per mancanza di lavoro debitamente comprovata causata da ragioni indipendenti dalla sua volontà e si sia registrato presso l'ufficio di collocamento competente di tale Stato membro come persona in cerca di occupazione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198063&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=320333#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 26 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=193234&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=320333#ctx1>

Divorzio e separazione personale

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 20 dicembre 2017, C-372/16, *Soba Sahyouni contro Raja Mamisch*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta all'*Oberlandesgericht München* (Tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Riconoscimento di un divorzio di natura privata pronunciato da un'istanza religiosa in uno Stato terzo – Sfera di applicazione di detto regolamento.

L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale va interpretato nel senso che il divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso, come quello oggetto del procedimento principale, non ricade nella sfera di applicazione *ratione materiae* di detto regolamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198045&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=320333#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato Generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 14 settembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194438&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=320333#ctx1>

Esecuzione forzata

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 9 novembre 2017, C-217/16, *Commissione europea contro Dimos Zagoriou*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Efeteio Athinon* (Corte d'appello di Atene, Grecia),

Rinvio pregiudiziale – Decisione della Commissione europea relativa alla restituzione di somme versate che costituisce titolo esecutivo – Articolo 299 TFUE – Esecuzione forzata – Provvedimenti di esecuzione – Determinazione del giudice nazionale competente in materia di contenzioso relativo all'esecuzione – Determinazione della persona sulla quale grava l'obbligo pecuniario – Condizioni di applicazione delle modalità processuali nazionali – Autonomia processuale degli Stati membri – Principi di equivalenza e di effettività.

1) L'articolo 299 TFUE va interpretato nel senso che non determina la scelta dell'ordine giurisdizionale nazionale competente quanto ai ricorsi legati all'esecuzione forzata di atti della Commissione europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario che costituisce titolo esecutivo, ai sensi di detto articolo, in quanto tale determinazione ricade nel diritto nazionale in forza del principio dell'autonomia processuale, con riserva che questa determinazione non leda l'applicazione e l'efficacia del diritto dell'Unione.

Spetta al giudice nazionale determinare se l'applicazione delle norme processuali

nazionali ai ricorsi relativi all'esecuzione forzata di un atto di cui all'articolo 299 TFUE avvenga in modo non discriminatorio rispetto alle procedure intese alla definizione di controversie nazionali dello stesso tipo e secondo modalità che non rendano il recupero delle somme di cui a tali atti più difficile che in casi analoghi riguardanti l'applicazione di norme nazionali corrispondenti.

2) L'articolo 299 TFUE nonché il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro, e il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione «orientamento», vanno interpretati nel senso che non determinano, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, le persone nei confronti delle quali l'esecuzione forzata può essere esperita in forza di una decisione della Commissione relativa alla restituzione di somme versate che costituisce titolo esecutivo.

Spetta al diritto nazionale determinare tali persone, con riserva del rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196502&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=355165>

Conclusioni

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196502&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=355165>

Libertà di stabilimento

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 25 ottobre 2017, C-106/16, *Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o., in liquidazione*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Najwyższy* (Corte suprema, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Trasformazione transfrontaliera di una società – Trasferimento della sede legale senza trasferimento della sede effettiva – Diniego di cancellazione dal registro delle imprese – Normativa nazionale che subordina la cancellazione dal registro delle imprese allo scioglimento della società in esito ad una procedura di liquidazione – Sfera di applicazione della libertà di stabilimento – Restrizione alla libertà di stabilimento – Tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti – Lotta contro le pratiche abusive.

1) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che la libertà di stabilimento è applicabile al trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di tale secondo Stato membro, in una società soggetta al diritto di quest'ultimo, senza spostamento della sede effettiva della citata società.

2) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordina il trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione in una società soggetta al diritto di tale secondo Stato membro, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di quest'ultimo, alla liquidazione della prima società.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195941&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2565807#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale, Juliane Kokott presentate il 4 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=190333&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2565807#ctx1>

Libertà di stabilimento e libera circolazione dei lavoratori

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 20 dicembre 2017, C-419/16, *Sabine Simma Federspiel contro Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano

Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento e libera circolazione dei lavoratori – Articoli 45 e 49 TFUE – Riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli medici – Direttive 75/363/CEE e 93/16/CEE – Remunerazione dei medici specialisti in via di formazione.

1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, nonché l'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato

membro, come quella in discussione nel procedimento principale, in virtù della quale la concessione dell'assegno nazionale destinato a finanziare una formazione, impartita in un altro Stato membro, che porta ad ottenere il titolo di medico specialista, sia subordinata alla condizione che il medico beneficiario eserciti la propria attività professionale nel primo Stato membro di cui sopra per una durata di cinque anni entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione o, in mancanza, che detto medico rimborsi fino al 70% dell'importo dell'assegno percepito, oltre agli interessi.

2) Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, in virtù della quale la concessione dell'assegno nazionale destinato a finanziare una formazione, impartita in un altro Stato membro, che porta ad ottenere il titolo di medico specialista, sia subordinata alla condizione che il medico beneficiario eserciti la propria attività professionale nel primo Stato membro di cui sopra per una durata di cinque anni entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione o, in mancanza, che detto medico rimborsi fino al 70% dell'importo dell'assegno percepito, oltre agli interessi, salvo che le misure previste da tale normativa non contribuiscano effettivamente al perseguimento degli obiettivi di protezione della sanità pubblica e di equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale ed eccedano quanto è necessario a tal fine, aspetto questo la cui valutazione incombe al giudice del rinvio.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198056&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=320333#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 13 settembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194412&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=320333#ctx1>

[=req&dir=&occ=first&part=1&cid=320333#ctx1](#)

Marchi

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 19 ottobre 2017, C-231/16, *Merck KgaA contro Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp., MSD Sharp & Dohme GmbH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landgericht Hamburg* (Tribunale del Land, Amburgo, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell'Unione europea – Articolo 109, paragrafo 1 – Azioni civili sulla base di marchi dell'Unione europea e di marchi nazionali – Litispendenza – Nozione di “stessi fatti” – Utilizzo del termine “Merck” in nomi di domini e in piattaforme di media sociali su Internet – Azione fondata su un marchio nazionale seguita da un’azione fondata su un marchio dell’Unione europea – Declinazione di competenza – Portata.

1) L’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, relativa all’esistenza di «stessi fatti», è soddisfatta qualora azioni per contraffazione, fondate rispettivamente su un marchio nazionale e su un marchio dell’Unione europea, siano proposte tra le stesse parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, soltanto nei limiti in cui tali azioni riguardino una presunta contraffazione di un marchio nazionale e di un marchio dell’Unione europea identici nel territorio degli stessi Stati membri.

2) L’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui azioni per contraffazione, fondate, la prima, su un marchio nazionale, riguardante una presunta contraffazione nel territorio di uno Stato membro, e, la seconda, su un marchio dell’Unione europea, riguardante una presunta

contraffazione in tutto il territorio dell’Unione europea, siano proposte tra le stesse parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, il giudice successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza relativamente alla parte della controversia riguardante il territorio dello Stato membro cui si riferisce l’azione per contraffazione sottoposta alla cognizione del primo giudice adito.

3) L’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, relativa all’esistenza di «stessi fatti», non è più soddisfatta qualora, a seguito di una rinuncia parziale da parte di un richiedente, purché validamente formulata, a un’azione per contraffazione fondata su un marchio dell’Unione europea diretta inizialmente a vietare l’uso di tale marchio nel territorio dell’Unione europea, rinuncia che riguarda il territorio dello Stato membro cui si riferisce l’azione sottoposta alla cognizione del primo giudice adito, fondata su un marchio nazionale e diretta a vietare l’uso di tale marchio nel territorio nazionale, le azioni in questione non riguardino più una presunta contraffazione di un marchio nazionale e di un marchio dell’Unione europea identici nel territorio degli stessi Stati membri.

4) L’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, in caso di identità dei marchi, il giudice successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza a favore del primo giudice adito solo nella misura in cui detti marchi siano validi per prodotti o servizi identici.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195738&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej Szpunar presentate 3 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=190281&pageIndex=0&doclang=it&mode>

[=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1](#)

–

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 19 ottobre 2017, C-425/16, *Hansruedi Raimund contro Michaela Aigner*,

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberster Gerichtshof* (Corte suprema, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 96, lettera a) – Azione per contraffazione – Articolo 99, paragrafo 1 – Presunzione di validità – Articolo 100 – Domanda riconvenzionale di nullità – Relazione tra un'azione per contraffazione e una domanda riconvenzionale di nullità – Autonomia processuale.

1) L'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che l'azione per contraffazione avviata dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea, conformemente all'articolo 96, lettera a), di tale regolamento, non può essere respinta per un motivo di nullità assoluta, come quello previsto all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, senza che tale tribunale abbia accolto la domanda riconvenzionale di nullità proposta dal convenuto nell'ambito di tale azione di contraffazione, in base all'articolo 100, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e fondata su questo stesso motivo di nullità.

2) Le disposizioni del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che il tribunale dei marchi dell'Unione europea possa respingere l'azione per contraffazione ai sensi dell'articolo 96, lettera a), di tale regolamento, per un motivo di nullità assoluta, quale quello previsto all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, anche qualora la decisione sulla domanda riconvenzionale di nullità, proposta conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e fondata su questo

stesso motivo di nullità, non sia divenuta definitiva.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195743&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sanchez-Bordona presentate il 20 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=192003&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 23 novembre 2017, C-381/16, *Salvador Benjumea Bravo de Laguna contro Esteban Torras Ferrazzuolo*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Supremo* (Corte Suprema, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell'Unione europea – Articolo 16 – Marchio in quanto oggetto di proprietà – Assimilazione del marchio dell'Unione europea al marchio nazionale – Articolo 18 – Trasferimento di un marchio registrato a nome dell'agente o del rappresentante del titolare del marchio – Disposizione nazionale che offre la possibilità di esercitare un'azione di rivendicazione della proprietà di un marchio nazionale registrato pregiudicando i diritti del titolare o violando un obbligo di legge o contrattuale – Compatibilità con il regolamento n. 207/2009.

Gli articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano all'applicazione, nei confronti di un marchio dell'Unione europea, di una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale una persona,

lesa dalla registrazione di un marchio chiesta pregiudicando i suoi diritti o violando un obbligo di legge o contrattuale, ha il diritto di rivendicare la proprietà di detto marchio, nei limiti in cui la situazione di cui trattasi non rientra tra quelle disciplinate dall'articolo 18 di tale regolamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197047&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=354556>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 dicembre 2017, C-291/16, *Schweppes SA contro Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, già Carbóniques Montaner SL*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Juzgado de lo Mercantil n. 8 de Barcelona* (Tribunale di commercio n. 8 di Barcellona, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 7, paragrafo 1 – Esaurimento del diritto conferito dal marchio – Marchi paralleli – Cessione dei marchi per una parte del territorio dello Spazio economico europeo (SEE) – Strategia commerciale che rafforza deliberatamente l'immagine di un marchio globale e unico in seguito alla cessione – Titolari indipendenti ma che intrattengono intensi rapporti commerciali ed economici.

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, letto alla luce dell'articolo 36 TFUE, deve essere interpretato nel senso che osta a che il titolare di un marchio nazionale si opponga all'importazione di prodotti identici contrassegnati dal medesimo marchio provenienti da un altro Stato membro, in cui detto marchio, che inizialmente era di proprietà del medesimo titolare, è attualmente detenuto da un terzo che ne ha acquisito i

diritti mediante cessione, laddove, in seguito a tale cessione,

– il titolare, da solo o coordinando la sua strategia di marchio con tale terzo, abbia continuato a rafforzare attivamente e deliberatamente l'apparenza o l'immagine di un marchio unico e globale, in tal modo ingenerando o incrementando confusione nel pubblico pertinente circa l'origine commerciale dei prodotti contrassegnati da tale marchio,

– sussistano collegamenti economici tra il titolare e tale terzo, nel senso che essi coordinano la loro politica commerciale o si accordano al fine di controllare congiuntamente l'utilizzo del marchio, in modo tale da avere la possibilità di determinare direttamente o indirettamente i prodotti contrassegnati da tale marchio e di controllarne la qualità.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198049&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=353535#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 12 settembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194365&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=353535#ctx1>

Procedure di insolvenza

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 novembre 2017, C-641/16, *Tiinkers France e Tiinkers Maschinenbau GmbH contro Expert France*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour de cassation* (Corte di cassazione, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Giudice competente – Azione

giudiziaria per atti di concorrenza sleale proposta nell'ambito di una procedura di insolvenza – Azione promossa da una società con sede in un altro Stato membro, contro il cessionario di un ramo di attività della società sottoposta alla procedura di insolvenza – Azione estranea alla procedura di insolvenza o azione scaturente direttamente da tale procedura e ad essa strettamente connessa.

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella competenza del tribunale che ha aperto la procedura di insolvenza un'azione di responsabilità per atti di concorrenza sleale mediante la quale si imputi al cessionario di un ramo di attività acquisito nell'ambito di una procedura di insolvenza di essersi indebitamente presentato come soggetto autorizzato alla distribuzione esclusiva di articoli fabbricati dal debitore.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196503&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=354070>

Protezione internazionale

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 25 ottobre 2017, C-201/16, *Majid Shiri, alias Madzhd Shiri, con l'intervento di Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Verwaltungsgerichtshof* (Corte amministrativa, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 29 – Termine per

effettuare il trasferimento – Mancata esecuzione del trasferimento entro il termine impartito – Obblighi dello Stato membro competente – Trasferimento di competenza – Necessità di una decisione dello Stato membro competente.

1) L'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, dev'essere interpretato nel senso che, se il trasferimento non è eseguito nel termine di sei mesi definito all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, la competenza passa automaticamente allo Stato membro richiedente, senza che sia necessario che lo Stato membro competente rifiuti di prendere o riprendere in carico l'interessato.

2) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di detto regolamento, nonché l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che un richiedente protezione internazionale deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere la scadenza del termine di sei mesi definito all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento intervenuta successivamente all'adozione della decisione di trasferimento. Il diritto, che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale riconosce a un tale richiedente, di invocare circostanze successive all'adozione di tale decisione, nell'ambito di un ricorso diretto contro la medesima, soddisfa tale obbligo di prevedere un mezzo di ricorso effettivo e rapido.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195947&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2615579#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 20 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=193044&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2615579#ctx1>

Servizi nel settore dei trasporti

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 20 dicembre 2017, C-434/15, *Asociación Profesional Elite Taxi contro Uber Systems Spain SL*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona* (Tribunale di commercio n. 3 di Barcellona, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Articolo 58, paragrafo 1, TFUE – Servizi nel settore dei trasporti – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2000/31/CE – Direttiva 98/34/CE – Servizi della società dell'informazione – Servizio d'intermediazione che consente, mediante un'applicazione per smartphone, di mettere in contatto dietro retribuzione conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che intendono effettuare spostamenti in aerea urbana – Requisito di un'autorizzazione.

L'articolo 56 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 58, paragrafo 1, TFUE, nonché l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e l'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 20 luglio 1998, cui rinvia l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), devono essere interpretati nel senso che un servizio d'intermediazione, come quello di cui al procedimento principale, avente ad oggetto la messa in contatto mediante un'applicazione per smartphone, dietro retribuzione, di conducenti non professionisti, che utilizzano il proprio veicolo, con persone che desiderano effettuare uno spostamento nell'area urbana, deve essere considerato indissolubilmente legato a un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di «servizi nel settore dei trasporti», ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, TFUE. Un servizio siffatto deve, di conseguenza, essere escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo 56 TFUE, della direttiva 2006/123 e della direttiva 2000/31.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198047&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=349332#ctx1>

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 12 ottobre 2017, C-218/16, *Aleksandra Kubicka con l'intervento di: Przemysława Bac, in qualità di notaio*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim* (Tribunale regionale di Gorzów Wielkopolski, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Successioni e certificato successorio europeo – Ambito di applicazione – Bene immobile situato in uno Stato membro che non conosce il

legato “per rivendicazione” – Diniego del riconoscimento degli effetti reali di un tale legato.

L'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), nonché l'articolo 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, devono essere interpretati nel senso che essi ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un'autorità di uno Stato membro, degli effetti reali del legato «per rivendicazione», conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale un testatore abbia optato conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora questo diniego si fondi sul motivo vertente sul fatto che tale legato ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione non conosce l'istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195430&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 17 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=190761&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

Trasporti ferroviari

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 9 novembre 2017, C-489/15, *CTL Logistics GmbH contro DB Netz AG*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landgericht Berlin* (Tribunale del Land Berlino, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Direttiva 2001/14/CE – Diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura – Imposizione dei diritti di utilizzo – Organismo nazionale di controllo che garantisce la conformità dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura a tale direttiva – Contratto di utilizzo di un'infrastruttura concluso tra un gestore dell'infrastruttura ferroviaria e un'impresa ferroviaria – Principio di non discriminazione – Rimborso dei diritti senza intervento di tale organismo e al di fuori delle procedure di ricorso che implicano la partecipazione di quest'ultimo – Normativa nazionale che consente al giudice civile di stabilire un importo equo in caso di diritti contrari all'equità.

Le disposizioni della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 30, paragrafi 1, 3, 5 e 6, della citata direttiva, devono essere interpretate nel senso che esse ostano all'applicazione di una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale preveda un sindacato dell'equità dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, caso per caso, da parte dei giudici ordinari, e la possibilità di modificare, eventualmente, l'importo di tali diritti, indipendentemente dal controllo esercitato dall'organismo di regolamentazione previsto dall'articolo 30 della direttiva 2001/14, come modificata dalla direttiva 2004/49.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196493&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=355563>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 24 novembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185577&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=355563>

Trasporto

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 26 ottobre 2017, C-195/16, *I con l'intervento di: Staatsanwaltschaft Offenburg*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Amtsgericht Kehl* (Tribunale circoscrizionale di Kehl, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Patente di guida – Direttiva 2006/126/CE – Articolo 2, paragrafo 1 – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Nozione di «patente di guida» – Certificato di superamento dell'esame per la patente (CEPC) che autorizza il titolare a guidare nel territorio dello Stato membro di rilascio prima della consegna della patente di guida definitiva – Situazione in cui il titolare del CEPC guida un veicolo in un altro Stato membro – Obbligo di riconoscimento del CEPC – Sanzioni imposte al titolare del CEPC per guida di un veicolo al di fuori dello Stato membro di rilascio del CEPC – Proporzionalità.

1) L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nonché gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale lo Stato membro medesimo può negare il riconoscimento di un certificato rilasciato da un altro Stato membro, attestante l'esistenza del diritto alla guida del titolare, laddove tale

certificato non risponda ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla direttiva stessa, anche nell'ipotesi in cui il titolare del certificato in questione sia in possesso dei requisiti posti dalla direttiva ai fini del rilascio della patente di guida.

2) L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, nonché gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro infligga una sanzione ad un soggetto che, pur rispondendo ai criteri per il rilascio di una patente di guida previsti da detta direttiva, guidi un veicolo a motore nel territorio dello Stato membro in questione senza disporre di una patente di guida conforme ai criteri del modello di patente di guida previsto dalla direttiva medesima e che, nelle more del rilascio di detta patente di guida da parte di un altro Stato membro, possa solamente provare l'esistenza del proprio diritto alla guida acquisito in tale altro Stato membro per mezzo di un certificato temporaneo rilasciato da quest'ultimo, a condizione che la sanzione non sia sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti di cui trattasi. A tal proposito, spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione, nell'ambito della propria valutazione della gravità della violazione commessa dall'interessato e della severità della sanzione da infliggergli, a titolo di eventuale circostanza attenuante, il fatto che l'interessato abbia ottenuto il diritto alla guida in un altro Stato membro, attestato dall'esistenza di un certificato rilasciato da tale altro Stato membro il quale, in linea di principio, sarà scambiato prima della sua scadenza, su domanda dell'interessato, contro una patente di guida conforme ai requisiti del modello di patente di guida previsto dalla direttiva 2006/126. Il giudice del rinvio dovrà parimenti esaminare, nel contesto delle proprie valutazioni, quale pericolo effettivo per la sicurezza stradale presentasse l'interessato nel suo territorio.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196121&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2615579#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 16 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=190731&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2615579#ctx1>

Area Lavoro

Congedo parentale

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 settembre 2017, C-174/16, *H. contro Land Berlin*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Verwaltungsgericht Berlin* (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2010/18/UE – Accordo-quadro riveduto sul congedo parentale – Clausola 5, punti 1 e 2 – Ritorno dal congedo parentale – Diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o ad un lavoro equivalente o analogo – Mantenimento dei diritti acquisiti o in via di acquisizione – Pubblico dipendente di un Land promosso quale dipendente in prova ad un posto con funzioni direttive – Normativa di tale Land che prevede *ipso iure* la fine del periodo di prova senza possibilità di proroga al termine di un periodo di due anni, anche in caso di assenza correlata ad un congedo parentale – Incompatibilità – Conseguenze.

1) La clausola 5, punti 1 e 2, dell'accordo quadro riveduto sul congedo parentale allegato alla direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, dev'essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che subordini la promozione definitiva ad un posto di direzione nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego alla condizione che il candidato selezionato effettui con successo un periodo di prova preliminare di due anni su tale posto e per effetto della quale, in una situazione in cui il candidato medesimo sia stato, per tutto o parte del periodo di prova, in congedo

parentale, ivi trovandosi ancora, il periodo di prova di cui trattasi si concluda ex lege al termine di tale periodo di due anni, senza possibilità di proroga, ove l'interessato sia conseguentemente reintegrato, al momento del rientro dal congedo parentale, nelle funzioni di grado inferiore, sia dal punto di vista statutario che retributivo, occupate anteriormente alla sua ammissione al periodo di prova stesso. Il contrasto con tale clausola non può essere giustificato dall'obiettivo perseguito dal medesimo periodo di prova, consistente nel permettere la verifica dell'idoneità a ricoprire il posto di direzione.

2) Spetta al giudice del rinvio, se necessario disapplicando la normativa nazionale oggetto del procedimento principale, verificare, come imposto dalla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro riveduto sul congedo parentale allegato alla direttiva 2010/18, se, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, per il Land interessato, in qualità di datore di lavoro, fosse oggettivamente impossibile consentire all'interessata di ritornare allo stesso posto di lavoro al termine del congedo parentale e, in caso affermativo, garantire che a quest'ultima sia attribuito un posto di lavoro equivalente o analogo corrispondente al suo contratto o al suo rapporto di lavoro, senza che tale assegnazione di posto possa essere subordinata alla previa effettuazione di una nuova procedura di selezione. Spetta parimenti al giudice medesimo garantire che, al termine del congedo parentale, l'interessata possa proseguire, per lo stesso posto nel quale sia ritornata o che le sia stato assegnato ex novo, un periodo di prova a condizioni conformi ai requisiti dettati dalla clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro riveduto

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194106&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936035>

Conclusioni dell'Avvocato Generale Paolo Mengozzi presentate il 26 aprile 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190148&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936035>

Contratti a tempo determinato

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 20 dicembre 2017, C-158/16, *Margarita Isabel Vega González contro Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de Asturias*

Domanda di pronuncia pregiudiziale dallo *Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Oviedo* (Tribunale amministrativo n. 1 di Oviedo, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di “condizioni di impiego” – Collocamento nella posizione amministrativa di aspettativa per incarichi particolari – Normativa nazionale che prevede la concessione di un’aspettativa per incarichi particolari in caso di elezione a cariche pubbliche ai soli funzionari di ruolo, ad esclusione dei funzionari ad interim.

1) La clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «condizioni di impiego», di cui a tale disposizione, ricomprende il diritto, per un lavoratore che sia stato eletto a una funzione parlamentare, di beneficiare di un’aspettativa

speciale, prevista dalla normativa nazionale, in forza della quale il rapporto di lavoro è sospeso, in modo tale per cui la conservazione del posto di tale lavoratore e il suo diritto all’avanzamento di carriera sono garantiti fino allo scadere del suo mandato parlamentare.

2) La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale escluda in modo assoluto la concessione a un lavoratore a tempo determinato, al fine di esercitare un mandato politico, di un’aspettativa in forza della quale il rapporto di lavoro è sospeso fino alla reintegrazione di tale lavoratore allo scadere di detto mandato, mentre tale diritto è riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198074&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=346362#ctx1>

Conclusioni dell’Avvocato Generale Eleanor Sharpston presentate il 7 settembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=194117&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=346362#ctx1>

Licenziamenti collettivi

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 21 settembre 2017, C-149/16, *Halina Socha e altri contro Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu* (Tribunale circondariale di Breslavia-centro a Breslavia, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “licenziamento” – Assimilazione ai licenziamenti delle “cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro” – Modifica unilaterale, da parte del datore di lavoro, delle condizioni di lavoro e salariali.

L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, devono essere interpretati nel senso che un datore di lavoro è tenuto a procedere alle consultazioni di cui all'articolo 2 qualora preveda di effettuare, a sfavore dei lavoratori, una modifica unilaterale delle condizioni salariali che, in caso di rifiuto da parte di questi ultimi, comporta la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194783&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936035>

Conclusioni dell'Avvocato Generale Yves Bot presentate il 17 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190750&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936035>

Principi di parità di trattamento e di non discriminazione

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 18 ottobre 2017, C-409/16, *Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton contro Maria-Eleni Kalliri*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Symvoulío tis Epikrateias* (Consiglio di Stato, Grecia)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 76/207/CEE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Discriminazione basata sul sesso – Concorso per l'arruolamento alle scuole di polizia di uno Stato membro – Normativa di questo Stato membro che impone a tutti i candidati per l'ammissione a detto concorso un requisito di statura minima

Le disposizioni della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, vanno interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che subordina l'ammissione dei candidati al concorso per l'arruolamento alla scuola di polizia di detto Stato membro, indipendentemente dal sesso di appartenenza, a un requisito di statura minima di m. 1,70, ove tale normativa svantaggi un numero molto più elevato di persone di sesso femminile rispetto alle persone di sesso maschile e non risulti idonea e necessaria per conseguire il legittimo obiettivo che essa persegue, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195664&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

—

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 9 novembre 2017, C-98/15, *María Begoña Espadas Recio contro Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Juzgado de lo Social de Barcelona* (Tribunale del lavoro n. 33 di Barcellona, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro UNICE, CEEP e CES sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di trattamento in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4 – Lavoratore a tempo parziale di tipo verticale – Prestazioni di disoccupazione – Normativa nazionale che esclude i periodi di contribuzione dei giorni non lavorati ai fini della determinazione della durata della prestazione

1) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, contenuta nell'allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, non è applicabile a una prestazione contributiva di disoccupazione come quella oggetto del procedimento principale.

2) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che, nel caso di lavoro a tempo parziale verticale, escluda i giorni non lavorati dal calcolo dei giorni di contribuzione, con conseguente riduzione del periodo di erogazione della prestazione di disoccupazione, quando la maggior parte dei lavoratori a tempo parziale verticale sia costituita da donne che subiscano le conseguenze negative di tale normativa.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196500&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=355922>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 16 marzo 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188969&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=355922>

Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 19 ottobre 2017, C-531/15, *Elda Otero Ramos contro Servicio Galego de Saúde, Instituto Nacional de la Seguridad Social*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Tribunal Superior de Justicia de Galicia* (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/85/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Lavoratrice in periodo di allattamento – Valutazione dei rischi associati al posto di lavoro – Contestazione da parte della lavoratrice interessata – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 19 – Parità di trattamento – Discriminazione basata sul sesso – Onere della prova.

1) L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, dev'essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui una lavoratrice in periodo di allattamento contesta, dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale o dinanzi a qualsiasi altro organo competente dello Stato membro interessato, la valutazione dei rischi

associati al suo posto di lavoro, in quanto non sarebbe stata effettuata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

2) L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54 dev'essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, spetta alla lavoratrice interessata dimostrare fatti idonei ad indicare che la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro non è stata effettuata conformemente ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/85 e in base ai quali si possa in tal modo presumere la sussistenza di una discriminazione diretta fondata sul sesso, ai sensi della direttiva 2006/54, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Incomberà, pertanto, alla parte convenuta dimostrare che detta valutazione dei rischi è stata effettuata conformemente ai requisiti previsti dalla menzionata disposizione e che, pertanto, non vi è stata alcuna violazione del principio di non discriminazione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195741&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=160812#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston, presentate il 7 aprile 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=189659&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=160812#ctx1>

Trasferimenti di impresa o di stabilimento

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 19 ottobre 2017, C-200/16, *Securitas - Serviços e*

Tecnologia de Segurança SA contro ICTS Portugal – Consultadoria de Aviação Comercial SA, Arthur George Resendes e altri

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Supremo Tribunal de Justiça* (Corte suprema, Portogallo)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimenti di impresa o di stabilimento – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Obbligo di riassunzione dei lavoratori da parte del cessionario – Prestazione di servizi di custodia e di sicurezza svolta da un'impresa – Procedura di gara – Aggiudicazione dell'appalto a un'altra impresa – Mancata riassunzione del personale – Disposizione nazionale che esclude dalla nozione di “trasferimento di impresa o di stabilimento” la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito all'aggiudicazione di un appalto di servizi a un altro operatore.

1) L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «trasferimenti di imprese [o] di stabilimenti», ai sensi di tale disposizione, la situazione in cui un committente ha risolto il contratto di prestazione di servizi di sorveglianza e di custodia dei suoi impianti concluso con un'impresa, e ha poi stipulato, ai fini dell'esecuzione di detta prestazione, un nuovo contratto con un'altra impresa, la quale si rifiuta di rilevare i dipendenti della prima, quando le attrezzature indispensabili per l'esercizio di detta prestazione siano state rilevate dalla seconda impresa.

2) L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che non rientri nell'ambito della nozione di «trasferimenti di imprese [o] di

stabilimenti», ai sensi di detto articolo 1, paragrafo 1, la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito all'aggiudicazione di un appalto di servizi a un altro operatore.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195740&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 29 novembre 2017, C-214/16, *C. King contro The Sash Window Workshop Ltd e Richard Dollar*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (Sezione Civile), Regno Unito]

Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell'orario di lavoro – Articolo 7 – Indennità per ferie annuali non godute versata alla cessazione del rapporto di lavoro – Disciplina nazionale che impone a un lavoratore di prendere le ferie annuali senza che sia determinata la retribuzione per tali ferie

1) L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e il diritto a un ricorso effettivo, sancito all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di una controversia tra un lavoratore e un datore di lavoro in merito alla questione se il lavoratore abbia diritto alle ferie annuali retribuite ai sensi ai sensi del primo di tali articoli, ostano a che il lavoratore debba anzitutto beneficiare delle ferie prima di poter stabilire se ha diritto a essere retribuito per tali ferie.

2) L'articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali secondo le quali un lavoratore non può riportare e, se del caso, cumulare, fino al momento in cui il suo rapporto di lavoro termina, i diritti alle ferie annuali retribuite non godute nell'arco di più periodi di riferimento consecutivi, a causa del rifiuto del datore di lavoro di retribuire tali ferie.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197263&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=355702>

Conclusioni dell'Avvocato generale Evgeni Tanchev presentate l'8 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191322&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=355702>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 9 novembre 2017, C-306/16, *António Fernando Maio Marques da Rosa contro Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal da Relação do Porto* (Corte d'appello di Porto, Portogallo)

Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 5 – Riposo settimanale – Normativa nazionale che prevede un giorno almeno di riposo per ogni periodo di sette giorni – Periodi di più di sei giorni di lavoro consecutivi

L'articolo 5 della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, nonché l'articolo 5, primo comma, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non richiedono che il periodo minimo di riposo

settimanale ininterrotto di ventiquattro ore, cui un lavoratore ha diritto, sia concesso entro il giorno successivo a un periodo di sei giorni di lavoro consecutivi, ma impongono che esso sia concesso nell'ambito di ogni periodo di sette giorni.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196495&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=355851>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 21 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192053&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=355851>

Area Tributaria

Diritto a una buona amministrazione e diritti della difesa

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 9 novembre 2017, C-298/16, *Teodor Ispas e Anduța Ispas contro Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Curtea de Apel Cluj* (Corte d'appello di Cluj, Romania)

Rinvio pregiudiziale – Principi generali del diritto dell'Unione – Diritto a una buona amministrazione e diritti della difesa – Normativa nazionale tributaria che prevede il diritto di essere ascoltato e il diritto di essere informato nel corso di un procedimento amministrativo tributario – Decisione di accertamento della tassa sul valore aggiunto emessa dalle autorità tributarie nazionali senza accordare al contribuente l'accesso alle informazioni e ai documenti alla base di detta decisione

Il principio generale di diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, un soggetto privato deve avere la possibilità di ricevere, a sua richiesta, le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dall'autorità pubblica per l'adozione della sua decisione, a meno che obiettivi di interesse generale giustificano la restrizione dell'accesso a dette informazioni e a detti documenti.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196496&pageIndex=0>

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194116&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356785>

Conclusioni dell'Avvocato generale MICHAL BOBEK presentate il 7 settembre 2017

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194116&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356785>

Diritto doganale

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 12 ottobre 2017, C-156/16, *Tigers GmbH contro Hauptzollamt Landshut*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht München* (Tribunale tributario di Monaco di Baviera, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 – Articolo 1, paragrafo 3 – Codice doganale comunitario – Articolo 78 – Norma che subordina l'applicazione delle aliquote di dazio antidumping individuali alla presentazione di una fattura valida – Ammissibilità della presentazione di una fattura commerciale valida successivamente alla dichiarazione in dogana – Diniego del rimborso.

L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, dev'essere interpretato nel senso che esso autorizza a

presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale valida, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, quando tutti gli altri presupposti necessari all'ottenimento di un'aliquota di dazio antidumping specifica per l'impresa sono soddisfatti e il rispetto della corretta applicazione dei dazi antidumping è garantito, circostanze la cui verifica spetta al giudice del rinvio.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195431&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 15 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=191817&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 20 dicembre 2017, C-276/16, *Prequ' Italia Srl contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione italiana

Rinvio pregiudiziale – Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 244 – Recupero di un debito in materia doganale – Mancata previa audizione del destinatario prima dell'emissione di un avviso di rettifica dell'accertamento – Diritto del destinatario di ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di rettifica – Mancata sospensione automatica in caso di proposizione di un ricorso amministrativo – Rinvio alle condizioni previste all'articolo 244 del codice doganale.

Il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi deve essere interpretato nel senso che i diritti della difesa del destinatario di un avviso

di rettifica dell'accertamento, adottato dall'autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell'interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all'interessato di contestare tale atto nell'ambito di un ricorso amministrativo si limita a prevedere la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando all'articolo 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, senza che la proposizione di un ricorso amministrativo sospenda automaticamente l'esecuzione dell'atto impugnato, dal momento che l'applicazione dell'articolo 244, secondo comma, di detto regolamento da parte dell'autorità doganale non limita la concessione della sospensione dell'esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l'interessato.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198070&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=353535#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 19 ottobre 2017, C-556/16, *Lutz GmbH contro Hauptzollamt Hannover*

domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (tribunale tributario di Amburgo, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci doganali – Sottovoce 6212 20 00 (Guaine-mutandine) – Note esplicative della nomenclatura combinata – Note esplicative del sistema armonizzato

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n.

2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che una mutandina caratterizzata da un'elasticità ridotta in senso orizzontale, che non presenta tuttavia elementi non elastici incorporati in tal senso, può essere classificata nella sottovoce 6212 20 00 della nomenclatura combinata qualora da un esame risulti che essa ha una elasticità in senso orizzontale notevolmente ridotta, al fine di sostenere il corpo umano onde creare un effetto snellente della silhouette.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195745&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 19 ottobre 2017, C-522/16, *A contro Staatssecretaris van Financiën*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Corte Suprema dei Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, nonché articolo 221, paragrafi 3 e 4 – Regolamento (CEE) n. 2777/75 – Regolamento (CE) n. 1484/95 – Dazi addizionali all'importazione – Costruzione di puro artificio destinata ad evitare i dazi addizionali dovuti – Erroneità dei dati su cui è basata una dichiarazione doganale – Persone che possono essere ritenute responsabili dell'obbligazione doganale – Termine di prescrizione

1) In circostanze come quelle del procedimento principale, l'articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, deve

essere interpretato nel senso che i documenti da presentare a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE, come modificato dal regolamento (CE) n. 684/1999 della Commissione, del 29 marzo 1999, costituiscono dati necessari per la stesura della dichiarazione doganale ai sensi della disposizione in parola.

2) L'articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «debitore» dell'obbligazione doganale, ai sensi della suddetta disposizione, la persona fisica che sia stata strettamente e consapevolmente coinvolta nell'ideazione e nella costituzione artificiosa di una struttura di operazioni commerciali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che ha prodotto l'effetto di diminuire l'importo dei dazi all'importazione dovuti per legge, sebbene essa stessa non abbia comunicato i dati erronei che sono serviti da base per la stesura della dichiarazione doganale, quando dalle circostanze risulta che tale persona era o doveva essere ragionevolmente a conoscenza del fatto che le operazioni interessate da tale struttura erano state realizzate non nell'ambito di operazioni commerciali normali, bensì unicamente al fine di beneficiare abusivamente delle agevolazioni previste dal diritto dell'Unione. La circostanza che detta persona abbia proceduto all'ideazione e alla costituzione artificiosa della summenzionata struttura solo dopo aver ottenuto, da parte di esperti di diritto doganale, l'assicurazione della legalità della medesima, è priva di rilievo al riguardo.

3) L'articolo 221, paragrafo 4, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, il fatto che l'obbligazione doganale all'importazione sia sorta, conformemente all'articolo 201,

paragrafo 1, del medesimo, in seguito all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione, non è di per sé tale da precludere la possibilità di comunicare al debitore l'importo dei dazi all'importazione dovuti per siffatte merci dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 221, paragrafo 3, di tale regolamento, come modificato.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195746&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 12 ottobre 2017, C-661/15, *X BV contro Staatssecretaris van Financiën*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Corte suprema dei Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Articolo 29 – Importazione di veicoli – Determinazione del valore in dogana – Articolo 78 – Revisione della dichiarazione – Articolo 236, paragrafo 2 – Rimborso dei dazi all'importazione – Termine di tre anni – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 145, paragrafi 2 e 3 – Rischio di difettosità – Termine di dodici mesi – Validità

1) L'articolo 145, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione, dell'11 marzo 2002, in combinato disposto con l'articolo 29, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che include una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui sia accertato che, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica per una merce, sussiste un rischio, connesso alla fabbricazione,

che tale merce divenga difettosa con l'uso, e in cui per questo motivo il venditore, in adempimento di un obbligo contrattuale di garanzia nei confronti dell'acquirente, concede a quest'ultimo una riduzione del prezzo sotto forma di un rimborso delle spese sostenute dall'acquirente per modificare la merce in modo tale da escludere il suddetto rischio.

2) L'articolo 145, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, prevedendo un termine di dodici mesi a decorrere dall'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica delle merci entro il quale deve aver luogo la modifica del prezzo effettivamente pagato o da pagare, è invalido.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195434&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=160812#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 30 marzo 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=189381&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=160812#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 9 novembre 2017, C-46/16, *Valsts ieņēmumu dienests contro «LS Customs Services», SLA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Augstākā tiesa* (Corte suprema, Lettonia)

Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Merci non comunitarie – Regime doganale di transito comunitario esterno – sottrazione al controllo doganale di merci soggette a dazi all'importazione – Determinazione del valore in dogana – Articolo 29, paragrafo 1 – Condizioni di applicazione del metodo del valore di transazione – Articoli 30 e 31 –

Scelta del metodo di determinazione del valore in dogana – Obbligo delle autorità doganali di motivare il metodo scelto

1) L'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 1999, deve essere interpretato nel senso che il metodo per la determinazione del valore in dogana previsto da tale disposizione non è applicabile in relazione a merci che non sono state vendute per l'esportazione a destinazione dell'Unione europea.

2) L'articolo 31 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/1999, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento come modificato, deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali sono tenute ad indicare, nella decisione che stabilisce l'importo dei dazi all'importazione dovuti, le ragioni che le hanno indotte a disattendere i metodi per la determinazione del valore in dogana di cui agli articoli 29 e 30 di detto regolamento come modificato, prima di potere concludere nel senso dell'applicazione del metodo previsto all'articolo 31 dello stesso, nonché i dati sulla base dei quali è stato calcolato il valore in dogana delle merci, e ciò al fine di consentire all'interessato di valutarne la fondatezza e di decidere con piena cognizione di causa se sia utile proporre ricorso contro di essa. Spetta agli Stati membri, nell'esercizio della loro autonomia procedurale, disciplinare le conseguenze di una violazione da parte delle autorità doganali del loro obbligo di motivazione e stabilire se e in che misura sia possibile una regolarizzazione nel corso di un procedimento giurisdizionale, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

3) L'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/1999, deve essere interpretato nel senso che, prima di poter disapplicare il metodo di determinazione del valore in dogana di cui a tale disposizione, l'autorità competente non è tenuta a chiedere al

produttore di fornirle le informazioni necessarie all'applicazione di tale metodo. Tale autorità deve tuttavia consultare tutte le fonti di informazioni e le banche dati di cui dispone. Essa deve altresì consentire agli operatori economici interessati di comunicarle qualsiasi informazione che possa contribuire alla determinazione del valore in dogana delle merci in applicazione di tale disposizione.

4) L'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/1999, deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali non sono tenute a motivare la mancata applicazione dei metodi di cui alle lettere c) e d) di tale disposizione, nell'ipotesi in cui esse determinino il valore in dogana delle merci a partire dal valore di transazione di merci simili conformemente all'articolo 151, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1762/95 della Commissione, del 19 luglio 1995.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196505&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356785>

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 30 marzo 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189350&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356785>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 22 novembre 2017, C-224/16, *Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) contro Nachalnik na Mitnitsa Burgas*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Varboven administrativen sad* (Corte suprema amministrativa, Bulgaria)

Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Transito esterno – Trasporto di merci su

strada in base a carnet TIR – Articolo 267 TFUE – Competenza della Corte a interpretare gli articoli 8 e 11 della convenzione TIR – Non appuramento dell'operazione TIR – Responsabilità dell'associazione garante – Articolo 8, paragrafo 7, della convenzione TIR – Obbligo di chiedere il pagamento, nella misura del possibile, alla(e) persona(e) direttamente tenuta(e) al pagamento prima di reclamarlo all'associazione garante – Note esplicative allegate alla convenzione TIR – Regolamento (CEE) n.º2454/93 – Articolo 457, paragrafo 2 – Codice doganale comunitario – Articoli 203 e 213 – Persone che hanno acquisito o detenuto la merce sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che essa era stata sottratta al controllo doganale.

1) La Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione degli articoli 8 e 11 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, firmata a Ginevra il 14 novembre 1975 e approvata a nome della Comunità economica europea dal regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, nella versione modificata e in forma consolidata pubblicata dalla decisione 2009/477/CE del Consiglio, del 28 maggio 2009.

2) L'articolo 8, paragrafo 7, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, approvata a nome della Comunità dal regolamento n. 2112/78, nella versione modificata e in forma consolidata pubblicata dalla decisione 2009/477, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, le autorità doganali hanno adempiuto l'obbligo, enunciato in tale disposizione, di richiedere il pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione di cui trattasi, nella misura del possibile, al titolare del carnet TIR in quanto persona direttamente tenuta al pagamento di tali somme, prima di reclamarle all'associazione garante.

3) L'articolo 203, paragrafo 3, terzo trattino, e l'articolo 213 del regolamento (CEE) n.

2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, devono essere interpretati nel senso che la circostanza che un destinatario abbia acquisito o detenuto una merce sapendo che era stata trasportata con carnet TIR e il fatto che non è accertato che tale merce sia stata presentata all'ufficio doganale di destinazione e ivi dichiarata, non sono di per sé sufficienti per considerare che un siffatto destinatario sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che tale merce è stata sottratta al controllo doganale ai sensi della prima di tali disposizioni cosicché egli debba essere considerato debitore in solido per l'obbligazione doganale in forza della seconda di tali disposizioni.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197002&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356785>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 5 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192368&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356785>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 20 dicembre 2017, C-529/16, *Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH contro Hauptzollamt München*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Finanzgericht München* (Tribunale tributario di Monaco, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Codice doganale – Articolo 29 – Determinazione del valore in dogana – Operazioni transfrontaliere tra società collegate – Accordo preventivo sul prezzo di trasferimento – Prezzo di trasferimento concordato costituito da un importo inizialmente fatturato e da una rettifica forfettaria compiuta dopo la fine del periodo di fatturazione

Gli articoli da 28 a 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, devono essere interpretati nel senso che non consentono di prendere in considerazione, come valore in dogana, un valore di transazione concordato costituito, in parte, da un importo inizialmente fatturato e dichiarato e, in parte, da un adeguamento forfettario operato dopo la fine del periodo di fatturazione, senza che sia possibile sapere se, al termine del periodo di fatturazione, tale adeguamento sarà operato al rialzo o al ribasso.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198053&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356401>

Fiscalità diretta

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 20 dicembre 2017, Cause riunite C-504/16 e C-613/16, *Deister Holding AG, già Traxx Investments NV (C-504/16), Jubler Holding A/S (C-613/16) contro Bundeszentralamt für Steuern*

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Direttiva 90/435/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Articolo 5 – Società controllante (cd. “società madre”) – Holding – Ritenuta alla fonte su utili distribuiti a una società madre holding non residente – Esenzione – Frode, evasione e abusi in materia tributaria – Presunzione.

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, in combinato disposto con il successivo

articolo 5, paragrafo 1, da un lato, e l'articolo 49 TFUE, dall'altro, devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa tributaria di uno Stato membro, come quella oggetto dei procedimenti principali, che, nel caso in cui ricorra una delle condizioni ivi previste, neghi ad una società madre non residente l'esenzione delle distribuzioni di dividendi dall'imposta sui redditi da capitale, qualora partecipazioni della stessa siano detenute da persone alle quali non spetterebbero il rimborso o l'esenzione dalla ritenuta alla fonte se avessero percepito direttamente i dividendi provenienti da una società figlia residente.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=198073&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298793#ctx1>

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 novembre 2017, C-292/16, *Causa promossa da A Oy*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Helsingin hallinto-oikeus* (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia)

Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Fiscalità diretta – Imposta sulle società – Direttiva 90/434/CEE – Articolo 10, paragrafo 2 – Conferimento di attivi – Stabile organizzazione non residente trasferita, nell'ambito di un'operazione di conferimento di attivi, a una società beneficiaria anch'essa non residente – Diritto dello Stato membro della società conferente di tassare gli utili o le plusvalenze di tale organizzazione emersi in occasione del conferimento di attivi – Normativa nazionale che prevede la tassazione immediata, a partire dall'anno del trasferimento, degli utili o delle plusvalenze – Riscossione dell'imposta da assolvere nell'esercizio fiscale di effettuazione dell'operazione di conferimento di attivi

L'articolo 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale,

come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nel caso in cui una società residente trasferisca, nell'ambito di un'operazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente ad una società anch'essa non residente, da un lato, preveda la tassazione immediata delle plusvalenze emerse in occasione di tale operazione e, dall'altro, non consenta la riscossione differita dell'imposta dovuta, laddove la tassazione delle plusvalenze medesime avrebbe luogo, in una corrispondente fattispecie interna, solamente al momento della cessione degli attivi trasferiti, tenuto conto che detta normativa non consente l'assolvimento differito dell'imposta stessa.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197045&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356785>

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 13 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192709&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356785>

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 21 settembre 2017, C-441/16, *SMS group GmbH contro Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Înalta Curte de Casație și Justiție* (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Ottava direttiva 79/1072/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Soggetto passivo residente in un altro Stato membro – Rimborso dell'IVA sui beni importati – Presupposti – Elementi oggettivi che confermano l'intenzione del soggetto passivo di utilizzare i beni

importati nel contesto delle sue attività economiche – Rischio serio di mancata realizzazione dell'operazione che aveva giustificato l'importazione – Rilevanza – Esclusione.

L'ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, letta in combinato disposto con l'articolo 170 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro neghi a un soggetto passivo non residente nel suo territorio il diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto versata a titolo dell'importazione di beni in una situazione, come quella oggetto del procedimento principale, in cui, al momento dell'importazione, l'esecuzione del contratto nel contesto del quale il soggetto passivo ha acquistato e importato i suddetti beni era sospesa, l'operazione per la quale tali beni dovevano essere utilizzati non è infine stata realizzata e il soggetto passivo non ha fornito la prova della loro successiva circolazione.

Nel caso di specie, la Corte di Giustizia ha precisato che, nei limiti in cui le autorità tributarie nazionali non dispongono di elementi oggettivi che dimostrino che il diritto al rimborso è sorto in modo abusivo o fraudolento, circostanza che spetta al giudice del rinvio esaminare, i fatti successivi all'importazione sono irrilevanti. In particolare, esigere che il soggetto passivo fornisca la prova del fatto che i beni controversi sono stati da ultimo esportati fuori dalla Romania equivale, in realtà, ad aggiungere una condizione sostanziale per l'esercizio del diritto al rimborso non prevista dal sistema dell'IVA

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194785&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=924978>

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 4 ottobre 2017, C-273/16, *Agenzia delle Entrate contro Federal Express Europe Inc.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 9 dicembre 2015

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione dall'IVA – Articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e articolo 144 – Franchigia dai dazi all'importazione delle merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale – Esenzione delle prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni – Normativa nazionale che assoggetta all'IVA le spese di trasporto di documenti e beni di valore trascurabile nonostante siano spese accessorie a beni non imponibili.

Il combinato disposto dell'articolo 144 e dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prescrive, per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni accessorie, fra cui i servizi di trasporto, non soltanto che il loro valore sia compreso nella base imponibile, ma anche che tali prestazioni siano state effettivamente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in dogana, all'atto dell'importazione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195229&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 12 ottobre 2017, C-262/16, *Shields & Sons Partnership contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery

Chamber) [Tribunale superiore (sezione tributaria e del pubblico registro e della cancelleria), Regno Unito]

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 296, paragrafo 2 – Articolo 299 – Regime comune forfettario per i produttori agricoli – Esclusione dal regime comune – Presupposti – Nozione di “categoria di produttori agricoli”.

1) L'articolo 296, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso prevede in modo tassativo tutte le ipotesi in cui uno Stato membro può escludere un produttore agricolo dal regime comune forfettario per i produttori agricoli.

2) L'articolo 296, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che i produttori agricoli, nei confronti dei quali è stato accertato che l'importo da essi recuperato in quanto membri del regime comune forfettario per i produttori agricoli è nettamente superiore a quello che recupererebbero se fossero stati assoggettati al regime normale, o al regime semplificato, dell'imposta sul valore aggiunto non possono costituire una categoria di produttori agricoli ai sensi di tale disposizione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195429&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 28 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=192208&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 12 ottobre 2017, C-404/16, *Lombard Ingatlan Lízing Zrt. Contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Szegedi Közigazgatási és Munkaiügyi Bíróság* (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, Ungheria)

Rinvio pregiudiziale – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90, paragrafo 1 – Effetto diretto – Base imponibile – Riduzione in caso di annullamento, recesso o risoluzione – Riduzione in caso di non pagamento totale o parziale – Distinzione – Contratto di leasing risolto a seguito del mancato pagamento dei canoni.

1) Le nozioni di «annullamento», «recesso» e «risoluzione» di cui all'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che esse comprendono l'ipotesi in cui, nel contesto di un contratto di leasing finanziario con trasmissione definitiva della proprietà, il concedente non possa più richiedere all'utilizzatore il pagamento del canone di leasing giacché ha risolto detto contratto a causa dell'inadempimento contrattuale dell'utilizzatore.

2) Nell'ipotesi in cui sia stato posto definitivamente fine ad un contratto di leasing a seguito del mancato pagamento dei canoni dovuti dall'utilizzatore, il concedente può sollevare l'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 nei confronti di uno Stato membro per ottenere la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto nonostante il diritto nazionale applicabile, da un lato, qualifichi una siffatta ipotesi come «non pagamento» ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo e, dall'altro, non consenta alcuna riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195433&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 19 ottobre 2017, C-101/16, *SC Paper Consult SRL contro Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-*

Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Curtea de Apel Cluj* (Corte d'appello di Cluj, Romania)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione – Presupposti per l'esercizio – Articolo 273 – Provvedimenti nazionali – Lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale – Fattura emessa da un contribuente dichiarato “inattivo” dall'amministrazione tributaria – Rischio di evasione – Diniego del diritto alla detrazione – Proporzionalità – Rifiuto di prendere in considerazione prove dell'assenza di evasione o di perdita fiscale – Limitazione nel tempo degli effetti dell'emananda sentenza – Insussistenza.

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, in forza della quale è negato a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto con la motivazione che l'operatore che gli aveva fornito una prestazione di servizi dietro fattura, nella quale sono indicate distintamente la spesa e l'imposta sul valore aggiunto, è stato dichiarato inattivo dall'amministrazione tributaria di uno Stato membro, essendo detta dichiarazione di inattività pubblica e accessibile su Internet a qualsiasi soggetto passivo in tale Stato, quando siffatto diniego del diritto alla detrazione è sistematico e definitivo, non consentendo che sia fornita la prova dell'assenza di evasione o di perdita di gettito fiscale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195735&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 31 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=191224&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 26 ottobre 2017, C-90/16, *The English Bridge Union Limited contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (sezione tributaria, del pubblico registro e della cancelleria), Regno Unito]

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport – Nozione di “sport” – Attività caratterizzata da una componente fisica – Gioco del bridge duplicato.

L'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un'attività, come il bridge duplicato, caratterizzata da una componente fisica che appare irrilevante non rientra nella nozione di «sport» ai sensi di tale disposizione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196124&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2565807#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 15 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=191818&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2565807#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 4 ottobre 2017, C-164/16, *Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs contro Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (Sezione Civile), Regno Unito]

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) – Cessione di beni – Autoveicoli – Contratto di leasing finanziario con opzione d'acquisto.

L'espressione «contratto di locazione accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata», di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che si applica ad un contratto tipo di locazione con opzione di acquisto, qualora si possa dedurre dalle condizioni finanziarie del contratto che l'esercizio dell'opzione risulta l'unica scelta economicamente razionale che il locatario potrà fare, giunto il momento, se il contratto è stato eseguito fino al suo termine, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195230&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar, presentate il 31 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=191227&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 26 ottobre 2017, C-534/16, *Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky contro BB construct s. r. o.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Najvyšší súd Slovenskej republiky* (Corte suprema della Repubblica slovacca)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Iscrizione nel registro dei soggetti passivi IVA – Normativa nazionale che impone la costituzione di una garanzia – Lotta contro l'evasione fiscale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Libertà d'impresa – Principio di non discriminazione – Principio del ne bis in idem – Principio di irretroattività.

L'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e l'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, all'atto della registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di un soggetto passivo il cui amministratore era, anteriormente, amministratore o socio di un'altra persona giuridica, fiscalmente inadempiente, l'Amministrazione fiscale imponga a tale soggetto passivo la costituzione di una garanzia di importo fino a EUR 500 000, sempre che la garanzia richiesta a detto soggetto passivo non ecceda quanto necessario per raggiungere gli obiettivi previsti all'articolo 273 succitato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Il principio della parità di trattamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l'Amministrazione fiscale esiga da un nuovo soggetto passivo, all'atto della sua registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che costituisca, a motivo dei suoi rapporti con un'altra persona giuridica, con arretrati d'imposta, una tale garanzia.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196125&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2615579#cx1>

–

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 9 novembre 2017, C-552/16, «*Wind Innovation 1*» *EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» - Sofia*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Administrativen sad Sofia-grad* (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Scioglimento di una società che comporta la sua cancellazione dal registro dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Obbligo di liquidare l'IVA sugli attivi esistenti e di versare l'IVA liquidata allo Stato – Mantenimento o modifica della legge esistente alla data di adesione all'Unione europea – Articolo 176, secondo comma – Effetto sul diritto a detrazione – Articolo 168.

1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale in forza della quale la cancellazione obbligatoria dal registro dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di una società il cui scioglimento è stato disposto con decisione giudiziaria comporta l'obbligo di liquidare l'IVA dovuta o assolta a monte sugli attivi esistenti alla data di scioglimento di tale società e di versarla allo Stato, purché quest'ultima non effettui più operazioni economiche a partire dal suo scioglimento.

2) La direttiva 2006/112/CE, in particolare il suo articolo 168, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale la cancellazione obbligatoria dal registro IVA di una società il cui scioglimento è stato disposto con decisione giudiziaria comporta, anche laddove tale società continui a effettuare operazioni economiche durante la sua messa in liquidazione, l'obbligo di liquidare l'IVA dovuta o assolta a monte sugli attivi esistenti alla data di tale scioglimento e di versarla allo Stato e che, in tal modo, subordina il diritto a detrazione al rispetto di tale obbligo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196508&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356207>

–

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 9 novembre 2017, C-499/16, *AZ contro Minister Finansów*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Naczelny Sąd Administracyjny* (Corte suprema amministrativa, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà per gli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 1 – Prodotti alimentari – Prodotti di pasticceria – Termine minimo di conservazione o data di scadenza – Principio della neutralità fiscale.

L'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, purché sia rispettato il principio della neutralità fiscale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto ai prodotti di pasticceria freschi al solo criterio del «termine minimo di conservazione» o della «data di scadenza».

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196498&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356633>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 15 novembre 2017, Cause riunite C-374/16 e C-375/16, *Rochus Geissel contro Finanzamt Neuss e Finanzamt Bergisch Gladbach contro Igor Butin*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168, lettera a), articolo 178, lettera a), e articolo 226, punto 5 – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Indicazioni da riportare obbligatoriamente sulle fatture – Legittimo affidamento del soggetto passivo nella sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione

L'articolo 168, lettera a) e l'articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 226, punto 5, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che gli stessi ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che subordina l'esercizio del diritto di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte all'indicazione sulla fattura dell'indirizzo del luogo in cui il soggetto che emette quest'ultima esercita la sua attività economica.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196683&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356692>

Conclusioni dell'Avvocato generale NILS WAHL presentate il 5 luglio 2017

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192367&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356692>

–

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 15 novembre 2017, C-507/16, *Entertainment Bulgaria System EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» - Sofia*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Administrativen sad Sofia-grad* (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168, lettera a), articolo 169, lettera a), articolo 214, paragrafo 1, lettere d) ed e), e articoli 289 et 290 – Detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta o assolta a monte – Operazioni realizzate a valle in altri Stati membri – Regime di franchigia d'imposta nello Stato membro in cui il diritto alla detrazione viene esercitato.

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretata nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad un soggetto passivo stabilito nel territorio di tale Stato membro di detrarre l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta a monte in tale Stato membro per servizi resi da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri e utilizzati per fornire prestazioni di servizi in Stati membri diversi da quello in cui tale soggetto passivo è stabilito, per il motivo che quest'ultimo è registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto a norma dell'una o dell'altra delle due fattispecie previste dall'articolo 214, paragrafo 1, lettere d) ed e), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162. Per contro, l'articolo 168, lettera a), e l'articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad un soggetto passivo stabilito nel territorio di tale Stato membro e che vi beneficia di un regime di franchigia d'imposta di esercitare il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta a monte in tale Stato per servizi resi da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri e utilizzati per fornire prestazioni di servizi in Stati membri diversi da quello in cui tale soggetto passivo è stabilito.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196684&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356501>

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 16 novembre 2017, C-308/16, *Kozuba Premium Selection sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Naczelny Sąd Administracyjny* (Corte suprema amministrativa, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 12, paragrafi 1 e 2 – Articolo 135, paragrafo 1, lettera j) – Operazioni imponibili – Esenzione per le cessioni di fabbricati – Nozione di “prima occupazione” – Nozione di “trasformazione”.

L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto vanno interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, che subordina l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto con riguardo alle cessioni di fabbricati alla condizione che la loro prima occupazione si sia verificata nel contesto di un'operazione imponibile. Queste stesse disposizioni vanno interpretate nel senso che non ostano a che una siffatta normativa nazionale subordini detta esenzione alla condizione che, nell'ipotesi di «miglioramento» di un fabbricato esistente, le spese sostenute non siano state superiori al 30% del suo valore iniziale, a condizione che detta nozione di «miglioramento» sia interpretata nello stesso modo di quella di «trasformazione» di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, vale a dire nel senso che il fabbricato in oggetto deve aver subito modifiche sostanziali destinate a modificarne l'uso o a cambiarne considerevolmente le condizioni di occupazione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196749&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356785>

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 4 luglio 2017

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192324&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356785>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 novembre 2017, C-246/16, *Enzo Di Maura contro Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Base imponibile – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma – Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale – Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri – Proporzionalità della durata dell'anticipo d'imposta da parte dell'imprenditore.

L'articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197048&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356785>

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate l'8 giugno 2017

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191321&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356785>

–

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 22 novembre 2017, C-251/16, *Edward Cussens e a. contro T. G. Brosman*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Supreme Court* (Corte suprema, Irlanda)

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), e articolo 13, parte B, lettera g) – Esenzione delle cessioni di fabbricati, e del suolo ad essi attiguo, diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) – Principio del divieto di pratiche abusive – Applicabilità in assenza di disposizioni nazionali che recepiscono tale principio – Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

1) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che, indipendentemente da una misura nazionale che gli dia attuazione nell'ordinamento giuridico interno, può essere direttamente applicato al fine di escludere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di vendite di beni immobili come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, realizzate prima della pronuncia della sentenza del 21 febbraio 2006, *Halifax e a.* (C-255/02, EU:C:2006:121), senza che vi ostino i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

2) La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretata nel senso che, nel caso in cui le operazioni di cui al procedimento principale debbano essere oggetto di ridefinizione in applicazione del principio del divieto di pratiche abusive, quelle tra tali operazioni che non

costituiscono una siffatta pratica possono essere soggette all'imposta sul valore aggiunto sulla base delle pertinenti disposizioni della normativa nazionale che prevedono tale assoggettamento.

3) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare, sulla base del punto 75 della sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a. (C-255/02, EU:C:2006:121), se lo scopo essenziale delle operazioni di cui al procedimento principale sia o meno il conseguimento di un vantaggio fiscale, occorre prendere in considerazione in maniera isolata l'obiettivo dei contratti di locazione anteriori alle vendite di beni immobili di cui al procedimento principale.

4) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che cessioni di beni immobili come quelle di cui al procedimento principale possono comportare l'ottenimento di un vantaggio fiscale contrario all'obiettivo delle pertinenti disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE, nel caso in cui tali beni immobili, prima della loro vendita ad acquirenti terzi, non fossero ancora stati oggetto di un utilizzo effettivo da parte del proprietario o del locatario. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale sia la situazione nel procedimento principale.

5) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che esso trova applicazione in una situazione come quella di cui al procedimento principale, che riguarda l'eventuale esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di un'operazione di cessione di beni immobili.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197003&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356563>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 7 settembre 2017

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194118&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=356563>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 dicembre 2017, C-500/16, *Caterpillar Financial Services sp. z o.o. con l'intervento di: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Naczelny Sąd Administracyjny* (Corte suprema amministrativa, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE– Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) – Esenzioni– Imposte riscosse in violazione del diritto dell'Unione – Ostacoli a un rimborso dell'IVA pagata in eccedenza – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principi di equivalenza, di effettività e di leale cooperazione – Diritti conferiti ai singoli – Scadenza del termine di prescrizione dell'obbligo tributario – Effetti di una sentenza della Corte – Principio della certezza del diritto.

I principi di equivalenza e di effettività, letti alla luce dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente di respingere una domanda di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata in eccedenza qualora tale domanda sia stata proposta dal soggetto passivo dopo la scadenza del termine di prescrizione quinquennale, sebbene da una sentenza della Corte pronunciata successivamente alla scadenza di tale termine risulti che il pagamento dell'IVA oggetto di tale domanda di rimborso non era dovuto.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=198061&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=320333#ctx1>

Imposte indirette

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 19 ottobre 2017, C-573/16, *Air Berlin plc contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division* [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della cancelleria, Regno Unito]

Rinvio pregiudiziale – Imposte indirette – Raccolta di capitali – Applicazione di un'imposta dell'1,5% sul trasferimento, verso un servizio di compensazione di transazioni (clearance service), di azioni di nuova emissione o di azioni destinate alla quotazione presso la Borsa di uno degli Stati membri.

1) Gli articoli 10 e 11 della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, devono essere interpretati nel senso che ostano alla tassazione di un'operazione di trasferimento di azioni quale quella di cui al procedimento principale, con cui la titolarità giuridica dell'insieme delle azioni di una società è stata trasferita ad un servizio di compensazione al solo fine di quotare dette azioni in Borsa, senza che muti la titolarità effettiva delle azioni in parola.

2) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev'essere interpretato nel senso che osta alla tassazione di un'operazione di trasferimento di azioni quale quella di cui al procedimento principale, con cui la titolarità giuridica di azioni di nuova emissione, emesse nell'ambito di un aumento di capitale, è stata trasferita ad un servizio di compensazione al solo fine di proporre tali nuove azioni per l'acquisto.

3) La risposta alla prima e alla seconda questione non è diversa nel caso in cui la normativa di uno Stato membro, quale quella di cui al procedimento principale, consenta all'operatore di un servizio di compensazione, dietro approvazione dell'autorità tributaria, di optare per l'esenzione dal pagamento

dell'imposta di bollo sul trasferimento iniziale di azioni verso il servizio di compensazione, applicandosi invece un'imposta complementare all'imposta di bollo su ogni successiva vendita di azioni.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195742&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

Imposte sulle società

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 26 ottobre 2017, C-39/16, *Argenta Spaarbank NV contro Belgische Staat*

domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen* (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Imposte sulle società – Direttiva 90/435/CEE – Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 2 – Società madri e figlie di Stati membri diversi – Regime fiscale comune – Deducibilità dall'utile imponibile della società madre – Disposizioni nazionali volte ad eliminare la doppia imposizione degli utili distribuiti dalle società figlie – Mancata presa in considerazione dell'esistenza di un nesso tra gli interessi dei prestiti ed il finanziamento della partecipazione che ha dato luogo al versamento dei dividendi

1) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, dev'essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, quale l'articolo 198, punto 10°, del codice delle imposte sui redditi del 1992, coordinato dal regio decreto del 10 aprile 1992 e confermato con la legge del 12 giugno 1992, in forza della quale gli interessi versati da una società madre nell'ambito di un prestito non sono deducibili

dall'utile imponibile della medesima società madre sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, già fiscalmente deducibili, derivanti dalle partecipazioni detenute da detta società madre nel capitale di società figlie per un periodo inferiore ad un anno, anche quando tali interessi non siano connessi al finanziamento di tali partecipazioni.

2) L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435 dev'essere interpretato nel senso che non autorizza gli Stati membri ad applicare una disposizione nazionale, quale l'articolo 198, punto 10°, del codice delle imposte sui redditi del 1992, coordinato dal regio decreto del 10 aprile 1992 e confermato con la legge del 12 giugno 1992, laddove tale disposizione va al di là di quanto è necessario per evitare le frodi e gli abusi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196122&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2627247#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 27 aprile 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=190183&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2627247#ctx1>

Area Penale

Alimenti e mangimi geneticamente modificati

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 13 settembre 2017, C-111/16, *procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunale di Udine* in seguito ad opposizione avverso il decreto penale di condanna proposta dagli imputati, sostenendo l'illegittimità del decreto in quanto emesso in violazione dell'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 e degli articoli 53 e 54 del regolamento n. 178/2002.

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Alimenti e mangimi geneticamente modificati – Misure di emergenza – Misura nazionale diretta a vietare la coltivazione del mais geneticamente modificato MON 810 – Procedimento penale a carico di soggetti accusati di aver messo a coltura la varietà di mais geneticamente modificato MON 810 – Mantenimento o rinnovo della misura – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Articolo 34 – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articoli 53 e 54 – Presupposti d'applicazione – Principio di precauzione.

1) L'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, in combinato disposto con l'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, dev'essere interpretato nel senso che la Commissione europea non è tenuta ad adottare

misure di emergenza, ai sensi di quest'ultimo articolo, qualora uno Stato membro la informi ufficialmente, in conformità all'articolo 54, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento, circa la necessità di adottare tali misure, quando non sia manifesto che un prodotto autorizzato dal regolamento n. 1829/2003 o conformemente allo stesso può presentare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente.

2) L'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, in combinato disposto con l'articolo 54 del regolamento n. 178/2002, dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro, dopo avere informato ufficialmente la Commissione europea circa la necessità di ricorrere a misure di emergenza, e qualora quest'ultima non abbia agito in conformità delle disposizioni dell'articolo 53 del regolamento n. 178/2002, può, da un lato, adottare tali misure a livello nazionale e, dall'altro, mantenerle in vigore o rinnovarle, finché la Commissione non abbia adottato, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, di quest'ultimo regolamento, una decisione che ne imponga la proroga, modificazione o abrogazione.

3) L'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, in combinato disposto con il principio di precauzione, come formulato all'articolo 7 del regolamento n. 178/2002, dev'essere interpretato nel senso che non conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento n. 178/2002, misure di emergenza provvisorie sul solo fondamento di tale principio, senza che siano soddisfatte le condizioni sostanziali previste all'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194406&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936035>

Conclusioni dell'Avvocato Generale Michal Bobek presentate il 30 marzo 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189351&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936035>

Cooperazione giudiziaria in materia penale

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 12 ottobre 2017, C-278/16, *Frank Sletjes, con l'intervento di: Staatsanwaltschaft Aachen*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Landgericht Aachen* (Tribunale del Land, Aquisgrana, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – Traduzione di “documenti fondamentali” – Nozione di “documenti fondamentali” – Decreto penale, pronunciato al termine di un procedimento unilaterale semplificato, di condanna del suo destinatario al pagamento di una pena pecuniaria per un reato minore.

L'articolo 3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che un atto, quale il decreto previsto dal diritto nazionale al fine di sanzionare reati minori ed emesso da un giudice al termine di un procedimento unilaterale semplificato, costituisce un «documento fondamentale», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, del quale, conformemente ai requisiti formali prescritti da tale disposizione, deve essere garantita una traduzione scritta agli

indagati o agli imputati che non comprendono la lingua del procedimento affinché sia garantito che questi ultimi siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e sia quindi tutelata l'equità del procedimento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=195435&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate l'11 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=190594&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62687#ctx1>

Prescrizione

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 dicembre 2017, C-42/17, *M.A.S., M.B. con l'intervento di: Presidente del Consiglio dei Ministri*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale italiana

Rinvio pregiudiziale – Articolo 325 TFUE – Sentenza dell'8 settembre 2015, Taricco e a. (C-105/14, EU:C:2015:555) – Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Normativa nazionale che prevede termini di prescrizione che possono determinare l'impunità dei reati – Lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea – Obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell'Unione – Principio di legalità dei reati e delle pene.

L'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell'ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale

nazionale, che ostino all'inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=197423&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&doclang=IT&cid=294602#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato Generale Yves Bot presentate il 18 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=192922&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&doclang=IT&cid=294602#ctx1>

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 21 settembre 2017, C-171/16, *Trayan Beshkov contro Sofijska rayonna prokuratura*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sofijski Rayonen sad* (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Decisione quadro 2008/675/GAI – Ambito di applicazione – Considerazione, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna pronunciata precedentemente in un altro Stato membro

volta alla fissazione di una pena cumulativa – Procedimento nazionale di riconoscimento previo di tale decisione – Modifica delle modalità d'esecuzione della pena inflitta in detto altro Stato membro.

1) La decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna fra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile a un procedimento nazionale volto a imporre, ai fini dell'esecuzione, una pena detentiva cumulativa che tiene conto della pena inflitta a una persona dal giudice nazionale e altresì di quella imposta nell'ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro nei confronti della medesima persona per fatti diversi.

2) La decisione quadro 2008/675 deve essere interpretata nel senso che osta a che la considerazione, in uno Stato membro, di una decisione di condanna resa precedentemente da un giudice di un altro Stato membro sia assoggettata allo svolgimento di un procedimento nazionale di previo riconoscimento della decisione stessa da parte dei giudici competenti di tale primo Stato membro, come quella prevista agli articoli da 463 a 466 del *Nakazatelno-protsesualen kodeks* (codice di procedura penale).

3) L'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale prevede che il giudice nazionale, adito di una domanda volta all'imposizione, ai fini dell'esecuzione, di una pena detentiva cumulativa che prende segnatamente in considerazione la pena inflitta nell'ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro, modifichi a tal fine le modalità di esecuzione di detta ultima pena.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194782&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936035>

Conclusioni dell'Avvocato Generale Yves Bot presentate il 17 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190750&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936035>

Parte II - *Questioni pendenti*

Area Civile

Cittadinanza dell'Unione europea

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg* (Germania) il 3 giugno 2016 – *B / Land Baden-Württemberg* (Causa C-316/16)

Questioni pregiudiziali

Se occorra escludere a priori che la comminazione e la successiva esecuzione di una pena detentiva possano condurre a ritenere interrotti i legami di integrazione di un cittadino dell'Unione entrato nello Stato membro ospitante all'età di tre anni con la conseguenza che non sussiste un soggiorno continuativo di dieci anni ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 (1) e non debba pertanto essere garantita la protezione contro l'allontanamento ai sensi della suddetta disposizione, nel caso in cui il cittadino dell'Unione, dopo il suo ingresso in detto Stato membro ospitante all'età di tre anni, abbia ivi trascorso tutta la sua vita, non abbia più alcun legame con lo Stato membro di cui possiede la cittadinanza e il reato che porta alla comminazione e all'esecuzione della pena detentiva sia stato commesso solo dopo un soggiorno di vent'anni.

In caso di risposta negativa alla prima questione: se nello stabilire se l'esecuzione di una pena detentiva conduca all'interruzione dei legami di integrazione occorra non tener conto della pena detentiva comminata per il reato su cui si basa l'allontanamento.

In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione: in base a quali criteri occorre stabilire se il cittadino dell'Unione interessato, in un caso del genere, benefici comunque della protezione contro l'allontanamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38.

In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione: se vi siano prescrizioni vincolanti di diritto dell'Unione in merito alla determinazione del «preciso momento in cui si pone il problema dell'allontanamento» e rispetto al quale deve essere compiuto un esame complessivo della situazione del cittadino dell'Unione interessato per valutare in che misura la discontinuità del soggiorno negli ultimi dieci anni prima del suo allontanamento gli impediscano di beneficiare della protezione rafforzata contro l'allontanamento.

(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158, pag. 77.

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 24 ottobre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=195903&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Raad voor Vreemdelingenbetwistingen* (Belgio) il 12 febbraio 2016 – *K. e a. / Stato belga* (Causa C-82/16)

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell'Unione, e segnatamente l'articolo 20 TFUE, gli articoli 5 e 11 della direttiva 2008/115/CE (1), in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, in talune circostanze, esso osta ad una prassi nazionale ai sensi della quale una domanda di soggiorno, presentata da un familiare-cittadino di uno Stato terzo nel quadro del ricongiungimento familiare con un cittadino dell'Unione nello Stato membro nel quale risiede il cittadino dell'Unione di cui trattasi e del quale egli possiede la cittadinanza, e che non si è avvalso del suo diritto di libera circolazione e stabilimento (in prosieguo: il cittadino dell'Unione sedentario), non viene presa in considerazione – ed è eventualmente corredata di una decisione di espulsione – per il solo motivo che il familiare cittadino di uno Stato terzo di cui trattasi è oggetto di un divieto di ingresso a livello europeo.

a) Se ai fini della valutazione di tali circostanze sia rilevante il fatto che tra il familiare-cittadino di uno Stato terzo e il cittadino dell'Unione sedentario sussiste una relazione di dipendenza che va oltre un mero legame familiare. In tal caso, quali fattori rilevino per accertare l'esistenza di siffatta relazione di dipendenza. Se a tal riguardo si possa validamente rinviare alla giurisprudenza vertente sull'esistenza di una vita familiare, ai sensi degli articoli 8 CEDU e 7 della Carta.

b) Specificamente con riguardo ai figli minorenni, se l'articolo 20 TFUE esiga qualcosa di più di un legame biologico tra il genitore-cittadino di uno Stato terzo e il figlio-cittadino dell'Unione. Se al riguardo sia rilevante dimostrare una convivenza, oppure se siano sufficienti legami affettivi e finanziari, come un regime di soggiorno e di visita e il pagamento di assegni alimentari. Se al riguardo si possa validamente rinviare alle sentenze della Corte di giustizia del 10 luglio 2014, C-244/13, *Ogieriakhi*, punti 38 e 39; del 16 luglio 2015, *Singh e a.*, C-218/14, punto 54; e del 6 dicembre 2012, cause riunite C-356/11 e C-357/11, *O. e S.*, punto 56. Si veda al riguardo anche il rinvio pregiudiziale attualmente pendente C-133/15.

c) Se il fatto che la vita familiare è sorta nel momento in cui il cittadino di uno Stato terzo era già oggetto di un divieto di ingresso, ed egli era pertanto consapevole dell'irregolarità del suo soggiorno nello Stato membro, sia rilevante ai fini della valutazione di tali circostanze. Se questo fatto possa essere efficacemente utilizzato per contrastare un eventuale abuso delle procedure di soggiorno nel quadro del ricongiungimento familiare.

d) Se il fatto che non sia stato presentato alcun ricorso, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, avverso la decisione di imposizione di un divieto di ingresso, o il fatto che il ricorso avverso la decisione in parola sia stato respinto, sia rilevante ai fini della valutazione di tali circostanze.

e) Se sia un elemento rilevante la circostanza che il divieto d'ingresso è stato imposto per motivi di ordine pubblico ovvero a causa dell'irregolarità del soggiorno. In tal caso, se occorra anche esaminare se il cittadino di uno Stato terzo di cui trattasi configuri una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività. Se a questo riguardo possano essere applicati per analogia ai familiari di cittadini dell'Unione sedentari gli articoli 27 e 28 della direttiva 2004/38/CE (2), recepiti dagli articoli 43 e 45 del *Vreemdelingenwet* (legge sugli stranieri), e la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia sull'ordine pubblico (v. i rinvii pregiudiziali pendenti C-165/14 e C-304/14).

Se il diritto dell'Unione, segnatamente l'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE e gli articoli 7 e 24 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi nazionale con la quale viene eccepito un divieto di ingresso per non prendere in considerazione una successiva domanda di ricongiungimento familiare con un cittadino dell'Unione sedentario, presentata nel territorio di uno Stato membro, senza che si tenga conto al riguardo della vita familiare e dell'interesse dei figli interessati, menzionati in tale successiva domanda di ricongiungimento familiare.

Se il diritto dell'Unione, segnatamente l'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE e gli

articoli 7 e 24 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi nazionale con la quale viene adottata una decisione di espulsione nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo già oggetto di un divieto d'ingresso, senza che si tenga conto al riguardo della vita familiare e dell'interesse dei figli interessati menzionati in una successiva domanda di ricongiungimento familiare con un cittadino dell'Unione sedentario, ovvero presentata dopo l'imposizione del divieto di ingresso.

Se l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE implichi che un cittadino di uno Stato terzo deve presentare in via di principio fuori dell'Unione europea una domanda di revoca o di sospensione di un divieto di ingresso vigente e definitivo o se esistono circostanze nelle quali egli può presentare tale domanda anche nell'Unione europea.

a) Se l'articolo 11, paragrafo 3, commi terzo e quarto, della direttiva 2008/115/CE debba essere inteso nel senso che in ciascun singolo caso, o in tutte le categorie di casi, deve comunque essere soddisfatto il disposto dell'articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della medesima direttiva, ai sensi del quale la revoca o la sospensione del divieto di ingresso può essere presa in considerazione soltanto se il cittadino di uno Stato terzo di cui trattasi dimostra di aver lasciato il territorio in piena conformità con la decisione di rimpatrio.

b) Se gli articoli 5 e 11 della direttiva 2008/115/CE ostino ad un'interpretazione secondo la quale una domanda di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con un cittadino dell'Unione sedentario, che non ha esercitato il suo diritto di libera circolazione e stabilimento, viene considerata come una domanda implicita (temporanea) di revoca o di sospensione del divieto di ingresso vigente e definitivo, divieto che comunque riacquista efficacia allorché emerga che non ricorrono i requisiti di soggiorno.

c) Se formi un elemento rilevante il fatto che l'obbligo di presentare una domanda di revoca o di sospensione nel paese di origine comporta eventualmente soltanto una separazione temporanea fra il cittadino di uno Stato terzo e

il cittadino dell'Unione sedentario. Se esistano circostanze nelle quali gli articoli 7 e 24 della Carta ostano tuttavia ad una separazione temporanea.

d) Se formi un elemento rilevante la circostanza che l'obbligo di presentare una domanda di revoca o di sospensione nel paese di origine ha l'unico effetto che il cittadino dell'Unione nel caso debba lasciare il territorio dell'Unione europea nel suo complesso soltanto per un periodo limitato. Se esistano circostanze nelle quali l'articolo 20 TFUE osta comunque al fatto che il cittadino dell'Unione sedentario deve lasciare il territorio dell'Unione nel suo complesso per un periodo limitato.

(1) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

(2) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 26 ottobre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196141&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Eirinodikeio Lerou* (Grecia) il 9 novembre 2016 – *Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina* (Causa C-565/16)

Questione pregiudiziale

In un caso in cui è chiesta l'autorizzazione a rinunciare a un'eredità, con domanda di autorizzazione depositata dinanzi a un'autorità giurisdizionale greca dai genitori di un minore con residenza abituale in Italia, se, ai fini della validità di una proroga di competenza ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 (1): a) vi sia accettazione univoca della proroga di competenza da parte dei genitori con il semplice deposito della domanda di autorizzazione dinanzi all'autorità giurisdizionale greca, b) il Pubblico ministero sia una delle parti al procedimento che devono accettare la proroga di competenza al momento del deposito della domanda, considerato che, conformemente alle disposizioni di diritto greco, egli è per legge parte in tale procedimento; c) la proroga di competenza sia nell'interesse del minore, dato che quest'ultimo e i genitori parti attrici hanno residenza abituale in Italia, mentre l'ultimo domicilio del de cuius era, e l'eredità si trova, in Grecia.

(1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (GU 2003, L 338, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Evgeni Tanchev presentate il 6 dicembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197490&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Nejvyšším soudem České republiky* (Repubblica ceca) il 4 novembre 2016 – *Michael Dědouch e a. / Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG* (Causa C-560/16)

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I») debba essere interpretato nel senso che si applica anche al procedimento di esame della congruità del corrispettivo che un azionista di maggioranza deve versare, a titolo di valore equivalente dei titoli di partecipazione, ai precedenti proprietari di titoli di partecipazione cedutigli a seguito di una delibera dell'assemblea dei soci di una società per azioni sul trasferimento obbligatorio degli altri titoli di partecipazione all'azionista di maggioranza (cosiddetto «squeeze out»), nel caso in cui la delibera adottata dall'assemblea dei soci della società per azioni determini l'importo del corrispettivo congruo e un provvedimento giudiziario riconosca successivamente il diritto a un diverso importo del corrispettivo, vincolante per l'azionista di maggioranza e per la società quanto al fondamento del diritto riconosciuto, nonché per gli altri proprietari di titoli di partecipazione.

2) In caso di risposta negativa alla precedente questione, se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I debba essere interpretato nel senso che si applica anche al procedimento di esame della congruità del corrispettivo descritto nella precedente questione.

3) In caso di risposta negativa a entrambe le precedenti questioni, se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I debba essere interpretato nel senso che si applica anche al procedimento di esame della congruità del corrispettivo descritto nella prima questione.

(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 16 novembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196762&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

—

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Kammergericht Berlin* (Germania) il 3 novembre 2016 – *Doris Margret Lisette Mahnkopf* (Causa C-558/16)

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento in materia di successioni (1) debba essere interpretato nel senso che l'ambito di applicazione del regolamento («successioni a causa di morte») si riferisce anche a disposizioni di diritto nazionale che, come l'articolo 1371, paragrafo 1, del codice civile tedesco (BGB), disciplinano questioni inerenti ai regimi patrimoniali per il periodo successivo alla morte di un coniuge prevedendo l'aumento della quota ereditaria legittima dell'altro coniuge.

Se, in caso di risposta in senso negativo alla prima questione, gli articoli 68, lettera l), e 67, paragrafo 1, del regolamento in materia di successioni debbano comunque essere interpretati nel senso che la quota ereditaria del coniuge superstite, ancorché una frazione della stessa risulti da un aumento dovuto a una norma in materia di regimi patrimoniali quale l'articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, può essere inserita in toto nel certificato successorio europeo.

Qualora in linea di principio si debba rispondere in senso negativo, se sia possibile fornire in via eccezionale una risposta positiva nei casi in cui

a) il certificato successorio si limiti allo scopo di far valere in un determinato altro Stato membro i diritti degli eredi sul patrimonio del defunto situato in tale Stato membro, e

b) la decisione sulla successione (articoli 4 e 21 del regolamento in materia di successioni) e – indipendentemente dalle norme di conflitto applicate – le questioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi sono disciplinate dallo stesso ordinamento giuridico nazionale.

Se, in caso di risposta complessivamente negativa alla prima e seconda questione, l'articolo 68, lettera l), del regolamento in materia di successioni debba essere interpretato nel senso che la quota ereditaria del coniuge superstite, aumentata in forza della normativa in materia di regimi patrimoniali, può essere inserita per intero – tuttavia solo a titolo informativo a motivo dell'aumento – nel certificato successorio europeo.

—————

(1) Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201, pag. 107).

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 13 dicembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197796&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

—

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberster Gerichtshof* (Austria) il 19 settembre 2016 – *Maximilian Schrems / Facebook Ireland Limited* (Causa C-498/16)

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 (1), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che un «consumatore», ai sensi di tale disposizione, perda tale status nel caso in cui, a seguito di prolungato uso di un account Facebook privato connesso all'esercizio di propri diritti, pubblici

libri, tenga conferenze parzialmente anche a titolo oneroso, gestisca siti web, raccolga fondi per l'esercizio dei diritti medesimi e ottenga la cessione di diritti di numerosi consumatori garantendo loro la partecipazione agli eventuali benefici derivanti dal positivo esito dell'azione giudiziaria, previa deduzione delle relative spese processuali.

Se l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che un consumatore possa far valere all'interno di uno Stato membro, contestualmente ai propri diritti derivanti da un contratto avente natura di contratto concluso da un consumatore dinanzi al forum actoris, anche diritti analoghi di altri consumatori domiciliati

- a. nel medesimo Stato membro,
- b. in un altro Stato membro, oppure
- c. in un paese terzo,

qualora il consumatore medesimo abbia ottenuto la cessione di tali diritti nell'ambito di contratti conclusi da consumatori con la stessa resistente nello stesso contesto giuridico e la cessione non rientri in un'attività commerciale o professionale del ricorrente, ma sia diretta al generale esercizio dei diritti.

(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; GU 2001, L 12, pag. 1.

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 14 novembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196628&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

Disegni e modelli comunitari

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberlandesgericht Düsseldorf* (Germania) il 15 luglio 2016 – *DOCERAM GmbH / CeramTec GmbH* (Causa C-395/16)

Questioni pregiudiziali

Se si debba ritenere sussistente una caratteristica determinata unicamente dalla funzione tecnica, non attributiva di protezione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari 1, anche nel caso in cui l'effetto estetico non presenti alcun rilievo per il disegno del prodotto, bensì la funzionalità (tecnica) costituisca l'unico fattore determinante per il disegno stesso.

In caso di risposta affermativa della Corte alla prima questione:

Sotto quale profilo occorra valutare se le singole caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano state determinate unicamente sulla base di considerazioni di funzionalità. Se il criterio determinante sia quello dell'«osservatore obiettivo» e, in caso di risposta affermativa, come debba essere definita tale nozione.

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 19 ottobre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=195751&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

Libertà di stabilimento

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Högsta domstolen* (Svezia) il 26 ottobre 2016 – *Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e a. / Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag* (Causa C-542/16)

Questioni pregiudiziali

a) Se la direttiva 2002/92 (1) si applichi all'attività in cui un intermediario assicurativo non aveva alcuna intenzione di concludere effettivamente un contratto di assicurazione. Se sia rilevante la circostanza che siffatta intenzione mancasse prima dell'inizio dell'attività oppure sia mancata solo successivamente.

b) Nella situazione di cui alla questione 1 a), se sia rilevante la circostanza che l'intermediario, oltre all'attività fittizia, abbia svolto anche un'attività di intermediazione assicurativa vera e propria.

c) Sempre nella situazione di cui alla questione 1 a), se sia rilevante la circostanza che l'attività apparisse al cliente prima facie come attività preparatoria alla conclusione di un contratto di assicurazione. Se abbia qualche rilevanza l'opinione del cliente, fondata o meno, circa la sussistenza di un'intermediazione assicurativa.

a) Se la direttiva 2002/92 si applichi alla consulenza, economica o di altro genere, fornita in relazione all'intermediazione assicurativa, ma che come tale non riguarda l'effettiva conclusione o proseguimento di un contratto di assicurazione. A tale riguardo, quale soluzione si applichi, in particolare, in relazione alla consulenza relativa al collocamento di capitale nell'ambito di un'assicurazione sulla vita di capitalizzazione.

b) Se alla consulenza quale quella di cui alla questione 2 a), allorché essa configura, per definizione, consulenza in materia di investimenti rientrante nella direttiva 2004/39, si applichino anche, ovvero, esclusivamente le disposizioni di quest'ultima direttiva. Ove a siffatta consulenza si applichi anche la direttiva 2004/39, se un sistema normativo prevalga sull'altro.

(1) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU 2003 L 9, pag. 3).

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 21 novembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196946&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

Protezione internazionale

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rechtbank Den Haag*, sede di Amsterdam (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2016 – *A, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie* (Causa C-550/16)

Questione pregiudiziale

Se in caso di ricongiungimento familiare dei rifugiati per “minore non accompagnato”, ai sensi dell'articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86/CE (1), si debba intendere anche un cittadino di un paese terzo o un apolide, d'età inferiore ai 18 anni, che arrivi nel territorio di uno Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi e che:

- faccia domanda di asilo,
- in pendenza della procedura d'asilo nel territorio dello Stato membro raggiunga l'età di 18 anni,
- riceva asilo con efficacia retroattiva dalla data della domanda e
- chieda successivamente il ricongiungimento familiare.

(1) Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 26 ottobre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196143&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 22 giugno 2016 – MP / Secretary of State for the Home Department (Causa C-353/16)

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 2, lettera e), in combinato disposto con l'articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83/CE (1) del Consiglio contenga un rischio effettivo di danno grave alla salute fisica o psichica del richiedente in caso di ritorno nel paese di origine, derivante da precedenti episodi di tortura o di trattamento inumano o degradante imputabili a detto paese.

(1) Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 24 ottobre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=195901&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

Trattamento dei dati personali

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgerichts (Germania) il 14 aprile 2016 – Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein / Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH (Causa C-210/16)

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE (1) debba essere interpretato nel senso che disciplina la responsabilità per violazioni delle disposizioni sulla protezione dei dati personali in modo tassativo e completo o se, nell'ambito delle «misure appropriate» ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 95/46/CE e dei «poteri effettivi di intervento» ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, secondo trattino, della medesima direttiva, rimanga spazio nei rapporti tra fornitori di informazioni su più livelli per una responsabilità in capo a un organismo che non è responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46, rispetto alla scelta di un gestore per la sua offerta informativa.

Se dall'obbligo che incombe agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, di disporre, in sede di trattamento dei dati su commissione, che il responsabile del trattamento deve scegliere un «incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti in merito alle misure di sicurezza tecnica e di organizzazione dei trattamenti da effettuare» si possa dedurre a contrario che, nel caso di rapporti di utilizzo di altra natura, non collegati a un trattamento dei dati su commissione ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 95/46, non sussiste alcun obbligo di scelta diligente e un tale obbligo non può essere fondato neppure sulla normativa nazionale.

Se, nel caso di una società controllante stabilita al di fuori dell'Unione europea e avente filiali giuridicamente indipendenti (controllate) in diversi Stati membri, l'autorità di controllo di uno Stato membro (nel caso di specie, la Germania) possa esercitare ai sensi degli articoli 4 e 28, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE i poteri ad essa trasferiti a norma dell'articolo 28,

paragrafo 3, della medesima direttiva nei confronti di una filiale posta sul suo territorio anche quando tale filiale è competente soltanto per la promozione della vendita di pubblicità ed altre misure di marketing dirette agli abitanti di detto Stato membro, mentre la filiale (controllata) con sede in un diverso Stato membro (nella fattispecie, l'Irlanda) ha, in base alla ripartizione dei compiti interna al gruppo, competenza esclusiva quanto alla raccolta e al trattamento dei dati personali in tutto il territorio dell'Unione europea e quindi anche nell'altro Stato membro (nella fattispecie, la Germania), se di fatto la decisione in merito al trattamento dei dati è assunta dalla controllante.

Se gli articoli 4, paragrafo 1, lettera a), e 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE debbano essere interpretati nel senso che quando il responsabile del trattamento ha una filiale nel territorio di uno Stato membro (nella fattispecie, l'Irlanda) ed esiste un'altra filiale giuridicamente autonoma nel territorio di un altro Stato membro (nella fattispecie, la Germania), competente segnatamente per la vendita di spazi pubblicitari e la cui attività si rivolge agli abitanti di detto Stato, l'autorità di controllo competente in detto altro Stato membro (nella fattispecie, la Germania) può adottare misure o provvedimenti diretti all'attuazione della normativa sulla protezione dei dati personali anche nei confronti della filiale (nella fattispecie, in Germania) che, in base alla ripartizione dei compiti e delle responsabilità interna al gruppo, non è responsabile del trattamento, o se tali misure e provvedimenti possano essere adottati soltanto dall'autorità di controllo dello Stato membro (nella fattispecie, l'Irlanda) sul cui territorio ha la propria sede l'organismo responsabile a livello interno al gruppo.

Se gli articoli 4, paragrafo 1, lettera a), e 28, paragrafi 3 e 6, della direttiva 95/46/CE debbano essere interpretati nel senso che quando le autorità di controllo di uno Stato membro (nella fattispecie, della Germania) agiscono nei confronti di un soggetto o di un organismo attivo sul loro territorio ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46 in ragione della scelta non diligente di un terzo coinvolto nel processo di trattamento dei

dati (nella fattispecie, Facebook), poiché detto terzo violerebbe la normativa sulla protezione dei dati, l'autorità di controllo che interviene (nella fattispecie, la Germania) è vincolata alla valutazione compiuta, sotto il profilo della normativa sulla protezione dei dati, dall'autorità di controllo dell'altro Stato membro in cui il terzo responsabile del trattamento dei dati ha la sua filiale (nella fattispecie, in Irlanda), nel senso che essa non può compiere alcuna valutazione giuridica discordante, o se l'autorità di controllo che interviene (nella fattispecie, la Germania) possa valutare in modo autonomo preliminarmente alla propria azione la legittimità del trattamento dei dati compiuto da un terzo stabilito in un altro Stato membro (nella fattispecie, l'Irlanda).

6) Nell'ipotesi che l'autorità di controllo che interviene (nella fattispecie, la Germania) possa procedere a un esame autonomo: se l'articolo 28, paragrafo 6, seconda frase, della direttiva 95/46/CE debba essere interpretato nel senso che la suddetta autorità di controllo può esercitare i poteri effettivi di intervento ad essa trasferiti in base all'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46 nei confronti di un soggetto o di un organismo stabilito sul suo territorio a titolo di corresponsabilità nelle violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali commesse da un terzo stabilito in un altro Stato membro a condizione che abbia previamente richiesto all'autorità di controllo di detto altro Stato membro (nella fattispecie, l'Irlanda) di esercitare i suoi poteri.

(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 24 ottobre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=195902&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

Area Lavoro

Agenti commerciali

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour de cassation* (Francia) il 15 dicembre 2016 – *Conseils et mise en relations (CMR) SARL / Demeures terre et tradition SARL* (Causa C-645/16)

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti 1 si applichi quando l'estinzione del contratto di agenzia commerciale interviene durante il periodo di prova in esso stipulato.

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 25 ottobre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196002&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=511929#ctx1>

Contratti a tempo determinato

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Trapani (Italia) il 15 settembre 2016 – *Giuseppa Santoro / Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri* (Causa C-494/16)

Questioni pregiudiziali

Se rappresenti misura equivalente ed effettiva, nel senso di cui alle pronunce della Corte di Giustizia Mascolo [e a. (C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13)] e Marrosu [e

Sardino](C-53/04), l'attribuzione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione (articolo 32, comma 5, l. n. 183/2010) al dipendente pubblico, vittima di un'abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, con la possibilità per costui di conseguire l'integrale ristoro del danno solo provando la perdita di altre opportunità lavorative oppure provando che, se fosse stato bandito un regolare concorso, questo sarebbe stato vinto.

Se, il principio di equivalenza menzionato dalla Corte di Giustizia (fra l'altro) nelle dette pronunce, vada inteso nel senso che, laddove lo Stato membro decida di non applicare al settore pubblico la conversione del rapporto di lavoro (riconosciuta nel settore privato), questi sia tenuto comunque a garantire al lavoratore la medesima utilità, eventualmente mediante un risarcimento del danno che abbia necessariamente ad oggetto il valore del posto di lavoro a tempo indeterminato.

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 26 ottobre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196144&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Superior de Justicia de Galicia* (Spagna) il 14 novembre 2016 – *Grupo Norte Facility S.A. / Angel Manuel Moreira Gómez* (Causa C-574/16)

Questioni pregiudiziali

Se, ai fini del principio di equivalenza tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, debbano considerarsi situazioni «comparabili» l'estinzione del contratto di lavoro per «circostanze oggettive», ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera c), dello Statuto dei lavoratori e la cessazione del contratto di lavoro derivante da «cause oggettive» ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto dei lavoratori e quindi se la differenza tra le prestazioni indennitarie previste per l'uno e per l'altro caso costituisca una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato vietata dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP, sul lavoro a tempo determinato.

In caso affermativo, se si debba ritenere che gli obiettivi di politica sociale che hanno legittimato l'istituzione della modalità di contratto per sostituzione possano anche giustificare, conformemente alla clausola 4, punto 1, del summenzionato accordo quadro, la disparità di trattamento costituita dalla previsione di un'indennità minore per l'estinzione del rapporto di lavoro, allorché il datore di lavoro sceglie liberamente che il contratto di sostituzione («contrato de relevo») sia a tempo determinato.

Al fine di garantire l'effetto utile della citata direttiva 1999/70/CE, qualora si stabilisca che non sussistono ragioni oggettive ai sensi della clausola 4, punto 1, se debba ritenersi che la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, operata dalla summenzionata normativa spagnola in relazione all'indennità dovuta per l'estinzione del contratto di lavoro, costituisca una forma di discriminazione fra quelle vietate dall'articolo 21 della Carta [dei diritti fondamentali dell'Unione europea], risultando contraria ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto dell'Unione.

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 20 dicembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale>

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522&docid=198085&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=511929#ctx1>

Lavoratori migranti

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hof van Cassatie* (Belgio) il 24 giugno 2016 – *Ömer Altun e a., Absa NV e a. / Openbaar Ministerie* (Causa C-359/16)

Questioni pregiudiziali

Se un certificato E101, rilasciato in forza dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 (1) del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come applicabile prima della sua abolizione ad opera dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 (2), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, possa essere invalidato o ignorato da un giudice diverso da quello dello Stato membro di provenienza, qualora i fatti sottoposti al suo giudizio consentano di stabilire che il certificato è stato ottenuto o invocato in modo fraudolento.

(1) GU 1972, L 74, pag. 1.

(2) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 9 novembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale&docid=196510&pageIndex=0&doclang=IT>

[g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197275&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1)

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197275&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

Libera circolazione dei lavoratori

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Centrale Raad van Beroep* (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2016 – *J. Klein Schiphorst / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen* (Causa C-551/16)

Questioni pregiudiziali

Se, in considerazione degli articoli 63 e 7 del regolamento n. 883/2004 (1), dell'obiettivo e della portata del regolamento n. 883/2004 e della libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori, la facoltà conferita dall'articolo 64, paragrafo 1, parte iniziale e lettera c), del regolamento n. 883/2004 possa essere esercitata in modo tale che una domanda di proroga dell'esportabilità di una prestazione di disoccupazione viene in linea di principio respinta, a meno che, a giudizio dell'Uwv [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Consiglio di amministrazione dell'Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati] considerate le circostanze particolari del caso di specie, ad esempio nel caso di prospettiva concreta e comprovata di un lavoro, il rifiuto della proroga non sia manifestamente irragionevole.

In caso negativo

Come debba essere esercitata dagli Stati membri la facoltà conferita dall'articolo 64, paragrafo 1, parte iniziale e lettera c), del regolamento n. 883/2004

(1) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 29 novembre 2017:

Principi di parità di trattamento e di non discriminazione

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberlandesgericht Innsbruck* (Austria) il 7 settembre 2016 – *Georg Stollwitzer / ÖBB Personenverkehr AG* (Causa C-482/16)

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell'Unione, al suo stato attuale - in particolare il principio generale di diritto dell'Unione della parità di trattamento, il principio generale del divieto di discriminazione fondata sull'età ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, TUE e dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, il divieto di discriminazione insito nella libera circolazione dei lavoratori di cui all'articolo 45 TFUE e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1) - debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella in discussione nel procedimento principale, che al fine di eliminare una discriminazione fondata sull'età accertata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Gotthard Starjakob*, vale a dire la mancata considerazione dei periodi di servizio pregressi prestati dai dipendenti dell'ÖBB (ferrovie austriache) prima del compimento del diciottesimo anno di età, tiene sì conto per una piccola parte dei dipendenti dell'ÖBB discriminati in base alla vecchia normativa dei periodi di servizio pregressi prestati prima dei 18 anni (tuttavia solo quelli effettivamente maturati presso l'ÖBB e imprese pubbliche equiparabili nel settore delle infrastrutture e/o dei trasporti ferroviari all'interno dell'UE, nel SEE e in paesi che hanno stipulato accordi di associazione e/o di libera circolazione con l'UE), ma per la maggior

parte dei dipendenti dell'ÖBB originariamente discriminati non considera tuttavia tutti gli altri periodi di servizio maturati prima dei 18 anni, neppure, in particolare, quei periodi grazie ai quali i dipendenti interessati dell'ÖBB acquisiscono la capacità di espletare meglio le loro mansioni, come per esempio i periodi di servizio progressi presso imprese di trasporti private e presso altre imprese pubbliche del settore dei trasporti e/o delle infrastrutture che producono, commercializzano o eseguono la manutenzione delle infrastrutture utilizzate dal datore di lavoro (materiale rotabile, rotaie, conduzioni, impianti elettrici ed elettronici, apparecchiature di regolazione, costruzione stazioni e simili), o presso imprese equiparabili, e quindi di fatto sancisce definitivamente una disparità di trattamento in ragione dell'età per la stragrande maggioranza dei dipendenti dell'ÖBB interessati dalla vecchia normativa discriminatoria.

Se il comportamento di uno Stato membro, che detiene il 100% delle quote di un'impresa di trasporto ferroviario e di fatto è il datore di lavoro dei dipendenti occupati presso tale impresa, allorché tenta, per motivi di natura meramente fiscale, attraverso emendamenti di legge retroattivi adottati negli anni 2011 e 2015, di vanificare i diritti di detti lavoratori al pagamento di arretrati, sanciti dall'ordinamento dell'Unione in base a una discriminazione accertata dalla Corte in diverse sentenze (David Hütter, Siegfried Pohl, Gotthard Starjakob), tra l'altro a motivo dell'età, riconosciuta anche in diverse sentenze di giudici nazionali, tra cui l'Oberster Gerichtshof (Corte Suprema austriaca, 8 ObA 11/15y), integri le condizioni poste dalla Corte nella sua giurisprudenza per stabilire una responsabilità di tale Stato membro ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione, per esempio dell'articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 1 della direttiva 2000/78/CE, interpretato in diverse sentenze della Corte (David Hütter, Siegfried Pohl, Gotthard Starjakob).

(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro

generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU L 303, pag. 16.

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 23 novembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197052&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 12 agosto 2016 – MB / Secretary of State for Work and Pensions (Causa C-451/16)

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 79/7/CEE (1) del Consiglio osti ad una normativa nazionale ai sensi della quale una persona che ha mutato sesso, oltre a dover soddisfare criteri fisici, sociali e psicologici per il riconoscimento del mutamento dell'identità sessuale, non deve essere coniugata per poter avere diritto ad una pensione statale di vecchiaia.

(1) Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979 L 6, pag. 24).

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 5 dicembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197431&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

Trasferimento di imprese

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León* (Spagna) il 24 agosto 2016 – *Jorge Luis Colino Sigüenza / Ayuntamiento de Valladolid e INPULSO MUSICAL Sociedad Cooperativa* (Causa C-472/16)

Questioni pregiudiziali

Se debba ritenersi che configuri un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE (1) una fattispecie nella quale il titolare di una concessione di una Scuola di musica di un Comune, che riceve da questo tutti i mezzi materiali (locali, strumenti, aule, mobilio), che dispone di personale proprio e che presta i propri servizi per anni scolastici, cessa l'attività il 1° aprile 2013, due mesi prima della conclusione dell'anno scolastico, restituendo tutti i mezzi materiali al Comune, e quest'ultimo non riprenda l'attività per portare a termine il corso 2012-13, bensì proceda a una nuova aggiudicazione ad un nuovo appaltatore, il quale riprenda l'attività nel settembre 2013, all'inizio del nuovo anno scolastico 2013-14, e gli trasferisca a tal fine i mezzi materiali necessari di cui disponeva il precedente appaltatore (locali, strumenti, aule, mobilio).

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se, in una situazione quale quella sopra descritta – in cui l'inadempimento dei propri obblighi da parte dell'impresa principale (il Comune) costringe il primo appaltatore a cessare l'attività e a licenziare tutti i propri dipendenti, e in cui subito dopo detta impresa principale trasferisce i mezzi materiali a un altro appaltatore, che prosegue la medesima attività – debba ritenersi, ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE, che il licenziamento dei dipendenti del primo appaltatore abbia avuto luogo per «motivi economici, tecnici o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione», oppure che la causa di detto licenziamento sia stata il «trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento», vietata dalla succitata disposizione.

Qualora la precedente questione venisse risolta nel senso che la causa del licenziamento è stata il trasferimento e che dunque tale causa era in contrasto con la direttiva 2001/23/CE, se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la normativa nazionale vieti a un giudice di pronunciarsi sul merito degli argomenti addotti da un lavoratore, il quale abbia impugnato in un procedimento individuale il proprio licenziamento, intervenuto nell'ambito di un licenziamento collettivo, per far valere i diritti risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, in quanto detto divieto derivi dal fatto che sia intervenuta una precedente sentenza passata in giudicato in ordine al licenziamento collettivo, emessa nell'ambito di un procedimento cui il lavoratore non ha potuto partecipare, sebbene vi abbiano partecipato o abbiano potuto parteciparvi i sindacati presenti nell'impresa e/o i rappresentanti legali collettivi dei lavoratori.

(1) Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).

Conclusioni dell'Avvocato generale Evgeni Tanchev presentate il 6 dicembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197491&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

Area Tributaria

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Verwaltungsgerichtshof* (Austria) il 17 novembre 2016 – *Firma Hans Bühler KG* (Causa C-580/16)

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 141, lettera c), della direttiva 2006/112 (1), dalla cui disposizione dipende, a norma dell'articolo 42 (in combinato disposto con l'articolo 197) della direttiva 2006/112 la disapplicazione dell'articolo 41, primo comma, della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che la condizione ivi indicata non ricorre nel caso in cui il soggetto passivo risieda e sia identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro da cui i beni siano spediti o trasportati anche qualora il soggetto medesimo utilizzi, ai fini dello specifico acquisto intracomunitario, un numero di identificazione IVA di un altro Stato membro.

Se gli articoli 42 e l'articolo 265 in combinato disposto con l'articolo 263 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che soltanto la tempestiva presentazione dell'elenco riepilogativo implichi la disapplicazione dell'articolo 41, primo comma, della direttiva 2006/112.

(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; GU L 347, pag. 1.

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 30 novembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197316&pageIndex=0>

[&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=627752](#)

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Najvyšší súd Slovenskej republiky* (Slovacchia) il 20 ottobre 2016 – *Volkswagen AG / Finančné riaditeľstvo SR* (Causa C-533/16)

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 2008/9 (1) e il diritto al rimborso dell'imposta debbano essere interpretati nel senso che per l'esercizio del diritto al rimborso dell'IVA sia necessario soddisfare, cumulativamente, due condizioni:

- i) fornitura di beni o servizi e
- ii) l'addebito dell'IVA nella fattura da parte del fornitore.

In altri termini, se sia possibile che chiedi il rimborso dell'imposta un soggetto passivo a cui non è stata addebitata l'IVA con una fattura.

Se sia conforme al principio di proporzionalità o di neutralità fiscale dell'IVA che il termine per il rimborso dell'imposta venga calcolato a partire da un momento in cui non sono soddisfatte tutte le condizioni sostanziali per l'esercizio del diritto al rimborso d'imposta.

Se, alla luce del principio di neutralità fiscale, le disposizioni di cui agli articoli 167 e 178 ([lettera] a) della direttiva IVA debbano essere interpretate nel senso che, in circostanze come quelle della causa principale e a condizione di aver soddisfatto le altre condizioni sostanziali e procedurali necessarie per l'esercizio del diritto a detrazione d'imposta, esse ostano ad un modo di procedere delle autorità tributarie con il quale venga negato, ad un soggetto passivo, il diritto

esercitato entro il termine previsto, ai sensi della direttiva 2008/9, per il rimborso dell'imposta, nel caso in cui un'imposta sia applicata nei suoi confronti da un fornitore in una fattura e sia versata da quest'ultimo prima dello scadere del termine di decadenza previsto dalla normativa nazionale.

Se, alla luce del principio di neutralità e del principio di proporzionalità che rappresentano i principi fondamentali del sistema comune dell'IVA, le autorità tributarie slovacche abbiano superato i limiti di quanto necessario per conseguire l'obiettivo fissato dalla direttiva IVA, nel caso in cui hanno negato ad un soggetto passivo il diritto al rimborso dell'imposta versata, a causa dell'avvenuto decorso del termine di decadenza per il rimborso previsto dalla normativa nazionale, anche se in quel lasso di tempo il soggetto passivo non avrebbe potuto esercitare il diritto al rimborso, e pur se l'imposta sia stata debitamente riscossa ed il rischio di evasione fiscale o mancato pagamento sia stato completamente escluso.

5) Se sia possibile interpretare il principio di certezza del diritto, di legittimo affidamento e il diritto ad una buona amministrazione ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel senso che ostano ad un'interpretazione delle disposizioni della normativa nazionale in base alla quale, per il rispetto del termine per il rimborso dell'imposta, sia determinante il momento della decisione della pubblica amministrazione sul rimborso d'imposta e non il momento dell'esercizio del diritto al rimborso d'imposta da parte da un soggetto passivo.

(1) Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU 2008 L 44, pag. 23).

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 26 ottobre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196142&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Lietuvos vyriausiosios administracinis teismas* (Lituania) il 18 ottobre 2016 – *Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / AB SEB bankas* (Causa C-532/16)

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, il meccanismo di rettifica della detrazione previsto dalla direttiva 2006/112 non si applica ai casi in cui una detrazione iniziale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) non avrebbe neppure potuto essere operata poiché l'operazione in questione era un'operazione esente che riguardava la cessione di fondi.

Se sulla risposta alla prima questione incida il fatto che 1) l'IVA sull'acquisto degli appezzamenti di terreno era stata inizialmente detratta in virtù della prassi dell'amministrazione tributaria in base a cui la cessione in questione era stata erroneamente considerata come una cessione di terreno edificabile soggetta a IVA, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, e/o 2) dopo la detrazione operata inizialmente dall'acquirente, il venditore dei terreni aveva emesso una nota di credito dell'IVA all'acquirente rettificando gli importi dell'IVA indicati (specificati) nella fattura iniziale.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, gli articoli 184 e/o 185 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui una detrazione iniziale non avrebbe neppure potuto essere operata perché l'operazione in questione era esente da IVA, l'obbligo del

soggetto passivo di rettificare tale detrazione deve essere considerato come sorto immediatamente oppure solo quando si è scoperto che la detrazione iniziale non avrebbe potuto essere operata.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, la direttiva 2006/112 e, in particolare, gli articoli 179, da 184 a 186 e 250 della stessa, debbano essere interpretati nel senso che gli importi rettificati dell'IVA a monte detraibile devono essere detratti nel periodo d'imposta in cui è sorto l'obbligo del soggetto passivo e/o il suo diritto di rettificare la detrazione operata inizialmente.

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 20 dicembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=198088&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

—

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Lietuvos vyriausiosis administracinis teismas* (Lituania) il 12 luglio 2016 – *Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / Nidera B.V. e Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija* (Causa C-387/16)

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 183 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, sul sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il principio della neutralità fiscale, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una riduzione degli interessi di norma dovuti ai sensi del diritto nazionale sull'IVA versata in eccedenza (eccedenza) che non è stata rimborsata (compensata) tempestivamente, riduzione che tenga conto di circostanze diverse da quelle risultanti da azioni del soggetto passivo, come la relazione tra gli interessi e l'ammontare dell'eccedenza non rimborsata tempestivamente, il periodo di tempo durante il quale l'eccedenza non è stata rimborsata e le

ragioni di questo ritardo, nonché le perdite effettivamente subite dal soggetto passivo.

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 5 ottobre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=195261&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

Imposte sulle società

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Paesi Bassi) il del 18 luglio 2016 – *X BV / Staatssecretaris van Financiën* (Causa C-398/16)

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 43 e 48 CE (attualmente divenuti articoli 49 e 54 TFUE), debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un regime nazionale in forza del quale ad una società controllante stabilita in uno Stato membro non è consentita la deduzione degli interessi relativi ad un prestito connesso ad un conferimento di capitale in una società controllata stabilita in un altro Stato membro, mentre essa potrebbe godere di siffatta deduzione se la società controllata fosse inclusa in un'entità fiscale unica – con caratteristiche come quelle dell'entità fiscale unica olandese – con la medesima società controllante, in quanto in tal caso, grazie al consolidamento, non sarebbe percepibile alcun nesso con il conferimento di capitale in parola

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 25 ottobre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196021&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

Area Penale

Estradizione

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landgericht Berlin* (Germania) il 5 aprile 2016 – *Romano Pisciotti / Bundesrepublik Deutschland* (Causa C-191/16)

Questioni pregiudiziali

a) Se l'extradizione tra uno Stato membro e uno Stato terzo costituisca una materia che, indipendentemente dal singolo caso, non ricade mai nell'ambito di applicazione *ratione materiae* dei trattati, cosicché nell'applicazione (testuale) di una norma costituzionale (nel caso di specie: l'articolo 16, paragrafo 2, primo periodo, della Costituzione), che vieta solamente l'extradizione di determinati cittadini verso Stati terzi, il divieto di discriminazione, previsto dal diritto dell'Unione e sancito dall'articolo 18, primo comma, TFUE, non deve essere preso in considerazione.

b) in caso di risposta affermativa alla questione, sub a): se occorra rispondere diversamente alla prima questione, in caso di estradizione tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America in base all'accordo sull'extradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America.

Nella misura in cui non si escluda a priori l'applicazione dei trattati con riguardo all'extradizione tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America:

Se l'articolo 18, primo comma, TFUE e la relativa giurisprudenza pertinente della Corte debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro violi indebitamente il divieto di discriminazione di cui all'articolo 18, primo comma, TFUE qualora esso, basandosi su una norma costituzionale (nel caso di specie: l'articolo 16, paragrafo 2, primo periodo, della Costituzione), nell'ambito di una richiesta di

extradizione di Stati terzi, riservi un trattamento diverso ai propri cittadini rispetto a cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea disponendo l'extradizione solo per questi ultimi.

Qualora nei casi succitati si confermi una violazione del divieto generale di discriminazione di cui all'articolo 18, primo comma, TFUE:

Se la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea debba essere intesa nel senso che, in un caso come quello in esame, in cui la concessione dell'extradizione da parte dell'autorità competente presuppone necessariamente un controllo di legittimità attraverso un procedimento giudiziario, il cui esito però vincola l'autorità solamente se l'extradizione è dichiarata illegittima, possa sussistere una violazione grave e manifesta già nell'ambito di una semplice violazione del divieto di discriminazione di cui all'articolo 18, primo comma, TFUE oppure occorra una violazione manifesta.

Nel caso in cui una violazione manifesta non sia necessaria:

Se la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea debba essere interpretata nel senso che, in un caso come quello in esame, occorra pertanto già negarsi una violazione sufficientemente grave e manifesta quando, in assenza di una giurisprudenza della Corte sulla fattispecie concreta (nel caso in esame: l'applicabilità *ratione materiae* del divieto generale di discriminazione di cui all'articolo 18, primo comma, TFUE, nell'ambito dell'extradizione tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America), il vertice esecutivo nazionale possa invocare, a sostegno della sua decisione, la conformità con decisioni precedentemente emesse da giudici nazionali aventi il medesimo oggetto.

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 21 novembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=196945&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=605114#ctx1>

Indice *cronologico* delle decisioni

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 settembre 2017, C-174/16, *H. contro Land Berlin*.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 7 settembre 2017, C-506/16, *Neto de Sousa contro Portogallo*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 13 settembre 2017, C-111/16, *procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga*.

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 settembre 2017, C-184/16, *Ovidiu-Mihaila Petrea contro Ypourgon Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 14 settembre 2017, C-503/16, *Luís Isidro Delgado Mendes contro Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais SA*

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 21 settembre 2017, C-149/16, *Halina Socha e altri contro Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 21 settembre 2017, C-171/16, *Trayan Beshkov contro Sofijska rayonna prokuratura*.

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 21 settembre 2017, C-441/16, *SMS group GmbH contro Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București*.

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 4 ottobre 2017, C-164/16, *Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs contro Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 4 ottobre 2017, C-273/16, *Agenzia delle Entrate contro Federal Express Europe Inc.*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 5 ottobre 2017, C-341/16, *Hanssen Beleggingen BV contro Tanja Prast-Knipping*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 10 ottobre 2017, C-413/15, *Elaine Farrell contro Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland, Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 12 ottobre 2017, C-661/15, *X BV contro Staatssecretaris van Financiën*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 12 ottobre 2017, C-156/16, *Tigers GmbH contro Hauptzollamt Landsbut*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 12 ottobre 2017, C-218/16, *Aleksandra Kubicka con l'intervento di: Przemysław Bac, in qualità di notaio*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 12 ottobre 2017, C-262/16, *Shields & Sons Partnership contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 12 ottobre 2017, C-278/16, *Frank Sleutjes, con l'intervento di: Staatsanwaltschaft Aachen*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 12 ottobre 2017, C-404/16, *Lombard Ingtatlan Lázing Zrt. Contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 17 ottobre 2017, C-194/16, *Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan contro Svensk Handel AB,*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 18 ottobre 2017, C-409/16, *Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton contro Maria-Eleni Kalliri*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 19 ottobre 2017, C-101/16, *SC Paper Consult SRL contro Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud*

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 19 ottobre 2017, C-200/16, *Securitas - Serviços e Tecnologia de Segurança SA contro ICTS Portugal – Consultadoria de Aviação Comercial SA, Arthur George Resendes e altri*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 19 ottobre 2017, C-231/16, *Merck KgaA contro Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp., MSD Sharp & Dohme GmbH*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 19 ottobre 2017, C-295/16, *Europamur Alimentación SA contro Dirección General de Comercio y Protección*

del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 19 ottobre 2017, C-425/16, *Hansruedi Raimund contro Michaela Aigner*,

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 19 ottobre 2017, C-522/16, *A contro Staatssecretaris van Financiën*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 19 ottobre 2017, C-531/15, *Elda Otero Ramos contro Servicio Galego de Saúde, Instituto Nacional de la Seguridad Social*

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 19 ottobre 2017, C-556/16, *Lutz GmbH contro Hauptzollamt Hannover*

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 19 ottobre 2017, C-573/16, *Air Berlin plc contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 25 ottobre 2017, C-106/16, *Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o., in liquidazione*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 25 ottobre 2017, C-201/16, *Majid Shiri, alias Madzhdhi Shiri, con l'intervento di Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 26 ottobre 2017, C-90/16, *The English Bridge Union Limited contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 26 ottobre 2017, C-195/16, *I con l'intervento di: Staatsanwaltschaft Offenburg*

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 26 ottobre 2017, C-534/16, *Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky contro BB construct s. r. o.*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 9 novembre 2017, C-46/16, *Valsts ieņēmumu dienests contro «LS Customs Services», SLA*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 9 novembre 2017, C-98/15, *María Begoña Espadas Recio contro Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 9 novembre 2017, C-217/16, *Commissione europea contro Dimos Zagoriou*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 9 novembre 2017, C-298/16, *Teodor Ispas e Anduța Ispas contro Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 9 novembre 2017, C-306/16, *António Fernando Maio Marques da Rosa contro Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 9 novembre 2017, C-489/15, *CTL Logistics GmbH contro DB Netz AG*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 9 novembre 2017, C-499/16, *AZ contro Minister Finansów*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 9 novembre 2017, C-552/16, *«Wind Innovation 1» EOOD contro Direktor na Direksia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» - Sofia*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 novembre 2017, C-641/16, *Tünkers France e Tünkers Maschinenbau GmbH contro Expert France*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 novembre 2017, C-165/16, *Toufik Lounes contro Secretary of State for the Home Department*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 15 novembre 2017, Cause riunite C-374/16 e C-375/16, *Rochus Geissel contro Finanzamt Neuss e Finanzamt Bergisch Gladbach contro Igor Butin*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 15 novembre 2017, C-507/16, *Entertainment Bulgaria System EOOD contro Direktor na Direksia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» - Sofia*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 16 novembre 2017, C-308/16, *Kozuba Premium Selection sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 22 novembre 2017, C-224/16, *Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) contro Nachalnik na Mitnitsa Burgas*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 22 novembre 2017, C-251/16, *Edward Cussens e a. contro T. G. Brosman*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 novembre 2017, C-246/16, *Enzo Di Maura contro Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 novembre 2017, C-292/16, *Causa promossa da A Oy*

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 23 novembre 2017, C-381/16, *Salvador Benjumea Bruvo de Laguna contro Esteban Torras Ferrazzuolo*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 novembre 2017, Cause riunite C-427/16 e C-428/16, «CHEZ Elektro Bulgaria» AD contro *Yordan Kotsev e «FrontEx International» EAD contro Emil Yanakiev*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 28 novembre 2017, C-514/16, *Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade e Fausto da Silva Rodrigues de Andrade contro José Manuel Proença Salvador e a.*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 29 novembre 2017, C-214/16, *C. King contro The Sash Window Workshop Ltd e Richard Dollar*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 29 novembre 2017, C-265/16, *VCAST Limited contro R.T.I. SpA*

Ordinanza della Corte (Decima Sezione), 30 novembre 2017, C-344/17, *IJDF Italy Srl contro Violeta Fernando Dionisio e Alex Del Rosario Fernando*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 dicembre 2017, C-42/17, *M.A.S., M.B. con l'intervento di: Presidente del Consiglio dei Ministri*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 6 dicembre 2017, C-230/16, *Coty Germany GmbH contro Parfümerie Akzente GmbH*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 7 dicembre 2017, C-598/16, *Banco Santander SA contro Cristobalina Sánchez López*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 7 dicembre 2017, C-636/2016, *Wilber López Pastuzano contro Delegación del Gobierno en Navarra*

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 14 dicembre 2017, C-66/17, *Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś contro DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 20 dicembre 2017, C-434/15, *Asociación Profesional Elite Taxi contro Uber Systems SpainSL*

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 20 dicembre 2017, C-158/16, *Margarita Isabel Vega González contro Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de Asturias*

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 20 dicembre 2017, C-276/16, *Prequ' Italia Srl contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 dicembre 2017, C-291/16, *Schweppes SA contro Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, già Carbóniques Montaner SL*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 20 dicembre 2017, C-372/16, *Soba Sahyouni contro Raja Mamisch*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 20 dicembre 2017, C-419/16, *Sabine Simma Federspiel contro Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 dicembre 2017, C-500/16, *Caterpillar Financial Services sp. z o.o. con l'intervento di: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 20 dicembre 2017, Cause riunite C-504/16 e C-613/16, *Deister Holding AG, già Traxx Investments NV (C-504/16), Jubler Holding A/S (C-613/16) contro Bundeszentralamt für Steuern*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 20 dicembre 2017, C-529/16, *Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH contro Hauptzollamt München*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 20 dicembre 2017, C-649/2016, *Peter Valach, Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., SC Europa BB a.s., Byty A s.r.o. contro Waldviertler Sparkasse Bank AG,*

Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica,

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 20 dicembre 2017, C-442/17, *Florea Gusa contro*

Minister for Social Protection, Irlanda, Attorney General